

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi — Relazione sullo schema di legge per lo spoglio attivo dell'anno 1856 — Discussione generale del disegno di legge per l'istituzione di una classe temporanea presso la Corte di appello di Casale — Proposizione di un articolo del deputato Boggio in surrogazione del disegno di legge — Parole in difesa del progetto, del deputato Cotta-Ramusino, e del ministro guardasigilli — Opposizioni del deputato Chiaves all'intero progetto — Repliche in difesa del ministro — Spiegazioni del deputato Rignon — Si passa alla discussione degli articoli — Opposizioni del relatore Sineo alla proposta del deputato Boggio, e parole in difesa del proponente — Sottoemendamento del deputato Marco — Osservazioni in favore del deputato Brofferio, e nuove opposizioni del ministro, e del relatore — Opinioni del deputato Ara — Proposta pregiudiziale opposta dal deputato Lachenal, combattuta dal ministro, e ritirata — La proposizione del deputato Boggio è rigettata — Opposizioni del deputato Marco all'articolo 1, e parole in difesa del ministro suddetto — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Presentazione di due schemi di legge del ministro per le finanze intorno al termine da stabilirsi per le domande di riscatto delle piazze di procuratore, e per l'abolizione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6622. Amati Margherita, vedova, già esercente la stamperia dei passaporti, trovandosi priva di mezzi di fortuna nell'età di oltre 60 anni, chiede le venga accordato, se non una pensione, quanto meno un annuo sussidio, in vista dei servizi prestati al Governo durante 25 anni.

6623. 97 proprietari del comune di Santo Stefano di Aveto, provincia di Chiavari, protestano contro la deliberazione del Consiglio provinciale di avere annuito alla domanda di parecchi individui tendente a staccare le quattro parrocchie di quel comune per formarne uno nuovo avente a capoluogo Rozaaglio; ed altri 46 abitanti delle parrocchie Cabanne e Priora instano perchè, nel caso si creda necessaria l'erezione di un nuovo comune, abbia questi sede a Cabanne.

(Il processo verbale è approvato.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica trasmette alla Camera 210 esemplari dell'*Annuario della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1858-1859*.

Saranno distribuiti ai signori deputati.

L'intendente generale d'Ivrea fa omaggio alla Camera di sei esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della scorsa sessione.

RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLO SPOGLIO ATTIVO DEL 1856.

DESPINE, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport sur le *Spoglio actif* du 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 160.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CLASSE TEMPORARIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CASALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per istituzione di una classe temporaria presso la Corte di appello di Casale, ed altre disposizioni relative al modo di supplire al numero necessario di consiglieri nelle Corti d'appello in caso di assenza o di impedimento. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 15.)

L'ultima parte dell'intitolazione non potrebbe più stare ove si adottasse la proposta della Commissione.

Il Ministero accetta la proposta della Commissione?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non vi aderisco pienamente.

PRESIDENTE. Allora l'intitolazione rimarrà in sospenso finchè non sia decisa la questione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Commissione avendo accettato in massima il progetto

del Governo, io potrò acconciarmi ad alcune delle emendazioni da essa proposte; chiedo però che la discussione sia aperta sul progetto del Ministero.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Il deputato Boggio propone il seguente articolo, che porta la questione pregiudiziale:

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla spedizione delle cause arretrate presso la Corte di Casale col delegarvi temporariamente alcuno dei consiglieri delle altre Corti del regno. »

Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Dalla relazione della Commissione la Camera è già istruita avere questa proposta incontrato negli uffici una vivissima opposizione; tuttavia la maggioranza della Commissione ha creduto di potere concludere in favore del progetto.

Questa determinazione della maggioranza pare si fondi su due essenziali motivi; sul fatto cioè che sia arretrato un numero considerevole di cause presso il magistrato di Casale, e sulla ipotesi che non vi sia altro modo di provvedere alla spedizione di queste cause arretrate, salvochè creando una classe temporaria presso il magistrato di Casale.

Non contesterò il fatto che la Commissione afferma; ma non posso ugualmente consentire non esservi altro rimedio fuori questo della creazione di una classe temporaria, e di un maggiore aggravio per le finanze. Io credo vi sia un altro mezzo assai più semplice, col quale si ottiene lo stesso scopo; mezzo che fu in qualche ufficio proposto ed accolto. Questo mezzo è accennato nell'articolo che io proporrei di sostituire ai vari articoli del progetto, e il quale consiste nel dare al Governo la facoltà di provvedere, colla delegazione temporaria di consiglieri di altre Corti di appello, alla spedizione delle cause arretrate in Casale.

È fuori contestazione, io credo, che il Governo avrebbe la possibilità di destinare temporariamente qualche consigliere di altre Corti a Casale, senza danneggiare in quelle l'andamento regolare della giustizia.

Da due o tre anni è grandemente diminuito il numero dei litigi; è noto come, e per questa diminuzione di cause, e per la grande diligenza spiegata dai magistrati, e dovuta in parte forse anche agli eccitamenti dell'onorevole guardasigilli, la maggior parte dei magistrati del regno sono oramai quasi al corrente; ed è pure notorio che a Torino si potrebbe, senza ledere l'andamento regolare della giustizia, destinare, in via provvisoria, alcuni consiglieri di Appello alla Corte di Casale.

Una sola difficoltà udiò opporsi a questo sistema: quella cioè che potrebbe incontrare il Ministero, quando alcuno dei membri che venisse destinato a Casale invocasse il privilegio dell'inamovibilità; ma mi sembra che il tenore della proposta, che ho l'onore di sottoporre alla Camera, rimuova l'ostacolo.

Anzitutto non fu punto deciso fin qui che la inamovibilità si debba intendere così, che neppure sia lecito mutare la destinazione locale del funzionario dell'ordine giudiziario.

Ma, senza volere ora risolvere per incidente una così grave questione, siccome la mia proposta spiega che questa delegazione sarebbe temporaria e motivata solo da una causa incidentale e passeggera, non credo si possa dire vulnerato con essa il principio dell'inamovibilità.

Poteva il Governo incontrare difficoltà finchè egli per iniziativa propria avesse adottato questo provvedimento, ma quando la rappresentanza nazionale, quando le due Camere avessero votato un articolo di legge diretto ad accordare questa facoltà per una circostanza così straordinaria al Governo, ed in modo così provvisorio e temporario, più non avrebbe serio fondamento siffatta opposizione.

Colla mia proposta si otterrebbe lo scopo lodevolissimo, che siamo certamente d'accordo e Parlamento e Ministero nel desiderare di conseguire, quello del pronto rendimento della giustizia; ed inoltre si avrebbe pur anche il vantaggio di non introdurre una nuova spesa in tempi nei quali il paese essendo già chiamato a tanti altri sacrifici, è nostro sacro debito di evitare tutti quelli che non siano dimostrati assolutamente necessari; e non sono sacrifici necessari quelli che si potrebbero evitare provvedendo altrimenti al buon andamento della cosa pubblica.

Su questi principali motivi si fonda la mia proposta, intorno alla quale attendo le spiegazioni del Ministero, e intanto prego la Camera a volerle fare buona accoglienza.

COTTA-RAMUSINO. Signori, senza l'amministrazione della giustizia non sarebbe sicura la vita dei cittadini, non ne sarebbe guarentita la proprietà. Mi riesce quindi cosa molto maravigliosa che vogliasi impegnare una seria discussione per l'ammissibilità di un progetto che non ha altro scopo se non quello di renderla più pronta e più spedita.

Volentieri, lo dico francamente, io non avrei preso in questa circostanza la parola per motivi di delicatezza, dacchè, potendo per avventura sperare da questo schema di legge qualche vantaggio chi mi appartiene per stretto vincolo di parentela, era forse per me conveniente di non prenderne direttamente il patrocinio. Ma il solo riflesso che mancherei alle esigenze del mio mandato qualora, conoscendo da vicino i reclami che continuamente si porgono pei ritardi che si verificano nell'amministrazione della giustizia presso la Corte d'appello di Casale, non cercassi di fare presente alla Camera la necessità di provvedervi, bastò perchè mi risolvessi di appoggiare il presente progetto nel miglior modo possibile.

Signori, nonostante la rara solerzia e diligenza della Corte d'appello di Casale, le cause arretrate in materia civile, come risulta dalla relazione ministeriale medesima, ascendono ad oltre 640, fra cui molte sono sommarie, e tali perciò da richiedere una pronta decisione.

Senza tema di essere contraddetto, io noterò che cause per incidenti relative a questioni d'acqua portate

in via sommaria nello scorso maggio, ancora presentemente non furono messe in stato di spedizione: intanto chi reclamava acqua per irrigare una grande quantità di terreno fu all'asciutto, col peso di provvedere a tutti i bisogni della famiglia ed agli oneri della proprietà, come se questo diritto gli fosse stato tutelato.

Or bene, potremmo lasciare noi che i litiganti continuano ad aspettare anche nelle cose più urgenti la decisione delle loro controversie? Permetteremo noi che si ripetano gli inconvenienti che già pur troppo sono avvenuti? Ciò sarebbe evidentemente contrario ai principi di equità.

È poi nell'interesse medesimo delle finanze che le cause si spediscano colla massima celerità. Infatti nello scorso anno si ebbe per il lamentato ritardo negli introiti d'emolumento una diminuzione d'oltre 50,000 lire. Aggiungasi finalmente che motivo politico esige eziandio che siano colla massima prontezza tutelati i diritti dei cittadini, giacchè, se tornano a nostra gloria le simpatie delle più ragguardevoli potenze, conviene non ci dimentichiamo il più saldo titolo dell'altrui estimazione consistere nell'amministrazione della giustizia, e che questa non si ha senza il pregio della speditezza.

Nè credo accettabile il temperamento proposto dall'onorevole Boggio di togliere consiglieri dalle altre Corti pel disimpegno degli affari arretrati, poichè, mentre si cercherebbe di fare scomparire con questo mezzo presso la Corte d'appello di Casale un inconveniente, si verrebbe a creare presso altre Corti l'inconveniente medesimo; e perchè sarebbe contrario al principio dell'inamovibilità, principio che dev'essere scrupolosamente mantenuto, seppure si vuole conservare un'assoluta indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo.

Per questi motivi pertanto, cioè per ragioni di giustizia, di finanze e di politica io credo che non sia opportuno di approvare il proposto temperamento, e che abbiasi ad accogliere il progetto come venne presentato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Boggio propone che al progetto del Ministero ed a quello della Commissione sia surrogato un articolo, per cui si farebbe facoltà al Governo di provvedere alla necessità della Corte d'appello di Casale per l'amministrazione della giustizia colla delegazione di consiglieri presi dalle altre Corti.

Se la cosa fosse possibile, certamente sarebbe dovere del Governo di farlo prima di proporre l'aumento del personale della Corte d'appello di Casale, perchè da esso ne deriva una maggior spesa a carico delle finanze, e comprendo che la Camera, quando sussistesse ciò che suppone l'onorevole Boggio, non potrebbe fare buon viso al presentato progetto.

Ma si è appunto perchè io credo impossibile il mezzo da lui proposto che confido vorrà la Camera accettare il disegno di legge su cui venne aperta la discussione.

L'onorevole Boggio diceva che, da quanto si scorge dalla relazione della Giunta, l'unico motivo per cui il Ministero non crede di poter accettare l'enunciato sug-

gerimento sta in che vi ostano la disposizione dello Statuto circa l'inamovibilità dei giudici, e la legge del 19 maggio 1851, da cui venne quella inamovibilità regolata.

Veramente questo è uno dei primi ostacoli; ma comprendo che, se fosse l'unico, potrebbe esaminarsi se sia opportuno e prudente discutere questa grave questione in modo, per così dire, incidentale; ma il motivo per cui il Governo non crede accettabile il suggerimento di cui faccio parola è diverso e ben più grave. Il personale non sovrabbonda, anzi difetta in tutte le Corti. Io suppongo che non vi sia alcun consigliere inamovibile, che sia in facoltà del Governo di traslocare qualsiasi membro delle altre Corti, e lascio ancora a parte l'esame se sarebbe conforme alla giustizia l'obbligare i consiglieri stabiliti presso le diverse Corti ad andare a sedere in quella di Casale temporariamente per modo di delegazione; e malgrado tutte queste concessioni, la cosa sarebbe sempre impossibile, perchè, passando a rassegna il personale di tutte le Corti, io non saprei trovarne alcuna dalla quale si possa distrarre un consigliere, senza che il servizio abbia a scapitarne.

Diffatti, o signori, cominciando dalla Corte d'appello di Savoia, è dessa composta, come saprà la maggior parte di voi, di tre classi, e non vi sono che 19 membri tra consiglieri e presidente. È impossibile di sottrarre alcuno dei membri da quella Corte senza che il servizio ne soffra, e si corra pericolo che essa si trovi nella condizione in cui è appunto attualmente quella di Casale, in cui, tuttochè essa consti di tre classi, due soltanto di queste possono sedere.

Passando alla Corte d'appello di Torino osservo che essa è composta di sei classi; il numero dei membri di questa Corte è di 44, e sta di fatto, come credo sappiano se non tutti i deputati almeno una gran parte di essi, che attualmente vi sono tre membri della stessa nella impossibilità di assistere alle udienze per causa di malattia. Se se ne togliessero ancora alcuni, evidentemente una delle classi dovrebbe cessare dalle sue sedute. Non parlo della Corte d'appello di Genova, dove difetta anche il personale, e dove avvi pure pericolo che non possano tutte le classi sedere, perchè uno dei membri della Corte fu recentemente eletto a deputato, ed il suo primo presidente è membro del Senato, e potrebbe, da un momento all'altro, essere esposto a lasciare il suo seggio. Meno ancora farò parola della Corte d'appello di Nizza, dove il personale è ristrettissimo, e della quale un membro è pure costantemente alla Camera, ed il primo presidente fa parte del Senato del regno.

Meno ancora poi parlerò della Corte d'appello di Cagliari e della classe di Sassari, ove per causa d'infirmità talvolta succede che non tutte le classi possono tenere seduta.

Lasciata adunque da parte la questione di inamovibilità e concesso che il Governo sia in diritto di traslocare alcuni dei membri delle altre Corti a quella di Casale, lo ripeto, esso non potrebbe farlo senza che in al-

tre Corti d'appello si verificassero quegli inconvenienti cui ora vogliamo nella Corte di Casale porre rimedio.

Io non dirò di più: credo che queste ragioni bastino a persuadere la Camera come la proposta dell'avvocato deputato Boggio, benchè nel suo principio possa essere ragionevole, non sia in alcun modo da adottarsi; quindi io spero che la Camera vorrà invece approvare il progetto del Ministero e della Commissione.

CHIAVES. Io credo, o signori, che da un canto non sia adottabile la proposta dell'onorevole Boggio, perchè, sebbene potessero eliminarsi quelle difficoltà che egli stesso ha preveduto opporsi alla medesima, pur tuttavia non sarebbe qui il caso di mettere queste difficoltà in discussione. Credo però che molto meno sia adottabile il progetto di legge in discorso: quindi, se io non crederei di appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Boggio, molto meno credo di dover adottare il progetto di cui si tratta.

Vi è un fatto del quale molto si è discusso negli uffici e nel seno della Commissione, e del quale non si parlò lungamente in questa discussione, ma a cui schiettamente accennerò. Il motivo essenziale, per cui ci venne proposto questo progetto di legge, si è questo (e nella relazione è apertamente detto), perchè seggono in questa Camera quattro tra gli onorevoli consiglieri che fanno parte della Corte d'appello di Casale.

E qui fin d'ora io dichiaro che, se le mie parole potessero avere l'effetto di privare questa Camera del concorso illuminato di questi quattro membri, certamente mi sarei astenuto dal parlare, imperocchè nessuno più di me onora questi quattro colleghi, i quali seggono in questo Parlamento, e che ad un tempo fanno parte della Corte d'appello di Casale. Ma io voglio stabilire che il motivo essenziale, su cui si fonda la presentazione di questo progetto di legge, non sussiste e non può sussistere, nè si potrebbe in qualsiasi modo invocare, per fondarvi sopra una necessità od un'opportunità di venire ad aggravare l'erario pubblico colla costituzione di una nuova classe, sia pur temporaria, alla Corte d'appello di Casale.

La diligente relazione della Commissione ci ha già informati che nella Commissione stessa alcuni commissari si fecero ad osservare che non poteva su questo motivo fondarsi la presentazione di questo progetto di legge, perchè trattavasi di impiegati eletti deputati, i quali avrebbero potuto, come qualsiasi altro privato cittadino, quando l'avessero creduto, rinunciare al mandato; che si trattava d'esigere da impiegati in quest'ipotesi un sacrificio non più grave di quello che si richiede da un privato, il quale può, quando lo voglia, abbandonare i suoi affari per sedere alla Camera, ovvero rinunciare a sedere alla Camera per accudire i propri interessi, e che conveniva lasciare in parità di condizione tutti i cittadini che sono nominati deputati.

Rispondevano altri commissari, per quanto rilevo dalla relazione, che non conveniva togliere agli elettori quella libertà di voto che loro concede la legge; di poi ingegnosamente si viene esponendo nella relazione che

si era limitato a cinquant'uno il numero degli impiegati che hanno facoltà di sedere in questa Camera; ciò fu stabilito appunto perchè si era tenuto conto delle maggiori guarentigie che presentano gli impiegati inamovibili; che certo se non si fosse pensato ai magistrati inamovibili si sarebbe ancora ridotto questo numero.

Secondo me, non fu in tal modo sufficientemente risposto alle obiezioni che si facevano da coloro i quali respingevano questo progetto di legge; ma nella relazione non ho veduto fatto cenno d'una considerazione, la quale è per me essenziale e che scalza dalla base le ragioni della presentazione di questo progetto di legge.

Quando si tratta dell'elezione politica di un consigliere di Appello e di qualsiasi giudice ordinario procede forse la cosa, quanto all'interpretazione del voto dell'elettore, come procederebbe per qualsiasi altro candidato?

Credo di no. Naturalmente in genere si presume che l'elettore quando dà il voto per eleggere un deputato vuole che l'eletto assista alle tornate della Camera con continuità; ma quando l'elettore nomina un giudice ordinario, il quale compia altrove ad un ufficio *necessario*, il quale non può farsi surrogare, debbe egli intendersi che l'elettore abbia voluto col suo voto imporre un novello aggravio allo Stato, ovvero impedire l'andamento dell'amministrazione della giustizia?

Io penso di no, e credo che per altra parte se è dovere di ogni cittadino, il quale pel suo privato interesse sa di non potere assistere alle discussioni della Camera senza danneggiare i suoi affari, di recusare il mandato, perchè gli elettori non si presumono conoscere le condizioni peculiari in cui trovavasi il candidato, quando però trattasi di un giudice ordinario, questi non ha d'uopo di recusare, imperocchè egli sa che i suoi elettori ben conoscono le condizioni che gli tolgono d'intervenire continuamente alle sedute della Camera, e che debbono quindi essere contenti a ciò che egli interverrà nei lavori della Camera quando lo potrà. Mi si vorrà dire: ma non guardate solo al voto degli elettori, pensate anche alla nazione; è la nazione la quale vuole che il deputato intervenga alla Camera. Signori, la nazione non può volere più di quanto le dà la legge. Che cosa le dà la legge? Le dà la facoltà di esigere che alla Camera intervengano 103 deputati per lo meno. Vi sono dunque 101 deputati i quali possono essere assenti dalla Camera senz'altro i lavori parlamentari vengano a soffrirne. E questa ampiezza fu fatta appunto perchè la legge aveva ben preveduto esservi individui i quali, o per ragione d'interessi particolari urgentissimi, o per ragione di necessario ufficio, debbono assentarsi dalla Camera.

Voglio dire dunque che il giudice ordinario eletto a deputato non ha punto bisogno di recusare il mandato perchè non fa torto ai suoi elettori non intervenendo alle sedute della Camera; egli ha un ufficio necessario a cui può e deve accudire, e non può presumersi, come diceva, che l'elettore abbia dato un voto, volendo od aggravare lo Stato di nuovo aumento di spesa col mezzo

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1859

d'una forzata surrogazione, ovvero incagliare l'andamento dell'amministrazione della giustizia.

E noi abbiamo esempi evidentissimi della facoltà in cui sono coloro i quali seggono nel Parlamento d'intervenire o no alle sue sedute. Alcuni dei primi presidenti delle Corti d'appello fuori Torino sono senatori del regno, e vedo che il primo presidente della Corte d'appello di Genova, benchè senatore, sta per lo più a Genova, ed ivi assiduo esercita le sue funzioni; imperocchè egli vede che prima cosa è l'andamento dell'amministrazione della giustizia: così pure è del presidente della Corte di Nizza, il quale è pure membro del Senato, ma non vi interviene che quando il suo ufficio glielo permette. Che poi la legge non presuma sempre che il deputato eletto assista alle sedute, noi lo vediamo nel fatto stesso della Camera: quando succede che la Camera delega a qualche deputato od a qualche Commissione un ufficio, per cui il deputato o la Commissione debbano assentarsi da Torino, sospende essa forse le sue sedute, benchè necessariamente si debba presumere che questi deputati non possono assistere alle sue sedute? Mainò; essa seguita le sue tornate, poichè bastano 103 deputati perchè le sue deliberazioni sieno valedoli.

Dunque, allorchè ci dite: siamo nella necessità di creare una nuova classe temporaria a Casale perchè manca il personale e vi sono quattro onorevoli consiglieri di quella Corte, i quali come deputati devono sedere a questa Camera; io rispondo: questa necessità non vi è, imperocchè questi onorevoli deputati possono rispondere ai loro elettori che essi seggono alla Camera solo quando l'ufficio loro necessario di consigliere lo permette. In tal modo è eliminato il fondamento stesso del progetto di legge, ed io non avrei d'uopo di ricorrere a molte altre considerazioni che mi si affacciano per respingerlo; tuttavia mi metterò anche nell'ordine delle idee da cui partirono il Ministero e la Commissione.

Io credo, o signori, che noi andiamo incontro a gravissimi inconvenienti coll'adottare questo progetto di legge, perchè quando sarà svanito questo ingombro che si dice esistere presso la Corte d'appello di Casale, questi consiglieri che ora si destinerebbero dovranno essere posti in aspettativa; ora, o signori, è sempre doloroso il creare diritti che non si possono soddisfare, ed ai quali già, quando si creano, si prevede di dovere contravvenire.

Inoltre io vorrei fissare l'attenzione della Camera su questo riflesso: quale sarà per essere la sollecitudine di questa classe temporaria nello spedire gli affari di Casale quando sa che appena spediti gli affari essa è destinata all'aspettativa? Io non metto in dubbio lo zelo dei membri che la comporranno, e sono certo che essi metteranno ogni diligenza perchè le cause arretrate abbiano un disbrigo; ma questo disbrigo dubito assai che possa essere così sollecito quando vi è di mezzo un interesse personale di tanta importanza, il quale interesse personale può essere sentito anche da onorevolissime persone.

Io credo poi, o signori, che siasi esagerato alquanto questo male a cui si vuole con questo progetto riparare. Vi è l'ingombro, si dice, vi è un arretrato di 600 cause e più nella Corte d'appello di Casale, vedete quindi quanta opera sarà necessaria per porsi al corrente nell'amministrazione della giustizia in quel corpo giudiziario.

Signori, nel 1856 vi era in Torino un ingombro di oltre mille cause; ebbene si creò una classe temporaria in modo da non aggravare l'erario, questa classe sedette meno di sette mesi, e quest'ingombro, che era di oltre mille cause come dissi, svanì.

Ora dobbiamo noi creare una classe temporaria la quale potrà mettersi al corrente in molto minor tempo, trattandosi di un arretrato molto minore di quello che esisteva in Torino, dobbiamo noi, dico, creare una classe temporaria la quale sarebbe poi il Governo costretto a mettere in aspettativa dopo tre o quattro mesi? Per verità io non credo ciò si possa fare convenientemente.

Il modo poi con cui si possa togliere di mezzo questo ingombro di cause in non lungo spazio di tempo, si rivede dal numero di cause che ordinariamente si spediscono in una Corte d'appello.

Nella Corte d'appello di Torino, per esempio, si pronunciano mensilmente non meno di 150 sentenze, e soltanto in materia civile, pretermesso ciò che si fa in materia criminale.

Vede adunque la Camera, partendo da questa base, in qual brevissimo tempo potrà questo arretrato scomparire, quando venga ad essere prorogata chiusa la presente Sessione, ed i quattro membri che fanno parte di questa Camera facciano ritorno alla loro sede.

Adunque gli inconvenienti a cui si vuole andare incontro con la presentazione di questo progetto sono forse esagerati.

Io credo poi che noi dobbiamo assolutamente astenerci da tutti quei provvedimenti, i quali tendano o direttamente od indirettamente a procrastinare quella presentazione tanto desiderata di una legge generale, la quale venga a riordinare le cose giudiziarie del nostro paese; ed io mi ricordo che nell'ultima Sessione della passata Legislatura, in cui già io aveva l'onore di sedere in questo stesso recinto, ebbi a fare eccitamenti in proposito all'onorevole guardasigilli, e ciò non solo per evitare gli inconvenienti i quali erano di un'evidenza palpabile, ma per provvedere eziandio a quei mali che erano immanenti e gravissimi. Io aveva anche dovuto all'epoca della discussione del bilancio proporre un aumento di spesa per certi stipendi, e l'onorevole guardasigilli vi aderiva, tanto era egli convinto della necessità di ovviare in qualunque maniera ai vizi che io gli denunciava; ma poscia, per qualche rispetto di prammatica parlamentare, quella mia proposta, acconsentita dal ministro, non poté avere seguito. Intanto mi ricordo che l'onorevole guardasigilli fin d'allora faceva formale promessa di addivenire alla presentazione di una legge, la quale verrebbe redatta in modo da miglio-

rare l'ordinamento giudiziario del nostro paese. Io credo che, quando ci si presentano progetti di questa fatta, si viene necessariamente a dirci che è ancora preerastinato d'assai quest'ordinamento giudiziario; ed io assolutamente sento che non mi regge il cuore a fare cosa che direttamente od indirettamente possa opporsi al pronto ordinamento delle cose giudiziarie di cui tanto ha bisogno il nostro paese.

Riassumendomi adunque, dico: il fondamento di necessità a cui si volle appoggiare la presentazione di questo progetto di legge non sussiste, imperocchè la nomina dei quattro onorevoli deputati di cui feci parola non impedisce che il loro personale sia presente alla Corte d'appello di Casale, giacchè essi sapranno giudicare dell'opportunità e del tempo in cui debbono e possono sedere in questa Camera. Eliminata questa necessità non avrei bisogno di venire a confutare gli altri inconvenienti che vennero citati, e l'esagerazione dei mali a cui colla presentazione di questo progetto si volle ovviare; è poi per me ostacolo gravissimo all'adozione di questo progetto il pericolo che coll'adozione di esso si venga a ritardare la legge sul riordinamento giudiziario, il che non potrebbe avvenire senza danno del paese.

SINEO, relatore. Credo che la Camera riconoscerà la convenienza di dividere la questione, ed anche di dividere la discussione.

Io quindi mi limiterò a parlare sulla prima questione eccitata dall'onorevole Boggio. Se poscia egli persisterà nel suo emendamento, si potrebbe questo mettere ai voti; dopo del che io svolgerò i motivi che domanderanno qualche maggior sviluppo, e che sono da contrapporsi alle osservazioni più generali dell'onorevole Chiaves.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole relatore che, allorchando si chiuderanno i dibattimenti generali, coloro che non volessero passare alla discussione degli articoli indicherebbero implicitamente di volere la discussione dell'emendamento proposto dal deputato Boggio, il quale dovrebbe cedere la priorità alla proposta del deputato Chiaves, come quella che tende a respingere assolutamente la legge. Credo quindi conveniente di porre la discussione generale in massima sulla necessità o no di qualsiasi provvedimento in ordine a questa materia.

SINEO, relatore. Invertirò l'ordine delle mie idee, assecondando il pensiero dell'onorevole presidente.

L'onorevole Chiaves crede che non ci sia niente da fare, che ciascuno assecondando l'impulso della sua coscienza, le cose debbano ritornare tardi o tosto allo stato normale, e ritornarvi da loro senza intervento di legge.

Quantunque egli premettesse l'espressione del suo rincrescimento che la Camera fosse privata del concorso di parecchi dei suoi membri, è tuttavia conseguenza logica, necessaria, inevitabile della sua tesi, che immediatamente questi nostri colleghi ci lascino per andare a rendere giustizia a Casale.

Ora, o signori, io opporrò prima d'ogni cosa alle conseguenze necessarie della tesi dell'onorevole Chiaves una considerazione pratica che mi lusingo dovrà persuadere il preopinante, ed è che se questi onorevoli nostri colleghi non fossero stati tra noi nei tempi passati, molte volte sarebbe occorso che non si sarebbe potuto procedere ad alcuna risoluzione, perchè non saremmo stati in numero.

La media del numero dei membri presenti alla Camera, dopo che si è aperta questa Sessione, è di 108 (*Movimento e risa*); toglietene quattro e non resta più che il numero strettamente necessario alla Camera.

Tuttavolta dunque che uno di noi, non appartenente alla Corte di Casale, fosse stato impedito da qualche causa temporaria, bisognava chiudere quest'Aula. Ma, di più, non è soltanto alla Corte di Casale che bisognava rimandare quei deputati che si credessero far opera più meritoria sedendo come magistrati che come deputati; tutti i membri della magistratura sarebbero naturalmente nella stessa condizione, e così dovremmo avere il rincrescimento di vedere un consigliere di Nizza, un consigliere di Genova, parecchi presidenti e membri di vari tribunali, disertare quest'Aula, e allora (credo che sieno almeno una dozzina) mettiamo nell'impossibilità la Camera, secondo la media preaccennata, di tenere seduta, poichè la media essendo di 108, togliendone 12, non rimarrebbe che una media di 98.

Io credo che nessun collegio elettorale può pretendere di avere il privilegio di mandare deputati che non seggano nella Camera. Io credo che tutti i collegi sono egualmente obbligati a provvedere all'integrità del Parlamento.

Se hanno tutti lo stesso obbligo, bisogna necessariamente dedurne che tutti hanno la stessa volontà di mandare deputati i quali facciano il loro dovere di deputati e seggano su questi banchi per tutto il tempo per cui a ciascuno di noi può essere concesso, salvo l'assoluta impossibilità.

Questa considerazione pratica mi dispensa dall'entrare in sviluppi molto più estesi circa le conseguenze della tesi che l'onorevole Chiaves propugna.

Io credo, o signori, che nel Parlamento, come in ciascun corpo legalmente costituito, la presunzione di verità, di giustizia e di convenienza delle risoluzioni che si debbono adottare abbia appunto il suo fondamento in quel numero col quale si è voluto che ciascun corpo fosse costituito.

Accidentalità inevitabili non permettono che un corpo numeroso ottenga la continua presenza di tutti i suoi membri; bisogna adattarsi alla necessità che ne scema il numero, e non fare in modo che questo numero possa essere ancora maggiormente scemato per effetto della legge.

Non osta l'esempio addotto d'un'altra parte del Parlamento, la quale ha le sue basi sopra un ordine diverso. I membri del Senato non sono i rappresentanti del popolo; è un potere creato dallo Statuto in fuori della rappresentanza nazionale. Noi non dobbiamo entrare a

discutere intorno alla convenienza che possa avere questo corpo di essere più o meno completo in occasione delle sue deliberazioni; ciò non ci riguarda. Qui trattiamo semplicemente dei rappresentanti del popolo, e dobbiamo altamente dichiarare che questi rappresentanti hanno l'obbligo di essere qui costantemente tutti al loro posto, salvo assoluta impossibilità.

In questo credo che non c'è da distinguere tra chi non abbia altro ufficio pubblico che quello di rappresentante, e chi per avventura abbia qualche altra carica. Anche quegli che ha qualche altra carica deve avere davanti agli occhi l'obbligo maggiore che gli incombe, di servire la patria come rappresentante del popolo.

Si tratta di dare qui il nostro voto a nome del popolo alle leggi che ci sono proposte o che possiamo proporre; è uno degli atti più importanti della sovranità, al quale nessuno deve mancare quando è rivestito del legittimo mandato per esercitarlo.

Riconosciuta la necessità di dare a ciascuno dei membri della Camera obbligo eguale di concorrere all'opera legislativa, nasce necessariamente la conseguenza che bisogna provvedere all'assenza di quei membri delle Corti d'appello che non possono adempiere all'ufficio di giudici nel tempo in cui debbono sedere con noi.

L'onorevole Chiaves crede che siasi esagerato il danno che dal cumulo di affari che trovasi arretrato in Casale ne hanno ricevuti i litiganti. Ma questa cifra di seicento e più cause arretrate è ricavata ufficialmente dai rapporti che il Ministero possiede, ed è anche corroborato il fatto dai reclami che da più di otto mesi il foro di Casale presentava a questa Camera.

In Torino vi fu un arretrato di più di mille cause, e ad esse si è provveduto con una classe temporaria che non costava nulla, la quale in sette mesi le sbrigò tutte.

Dapprima dirò che queste osservazioni non cadono in acconcio in una discussione generale. Esse potrebbero forse disporci a modificare i poteri che si darebbero al Ministero in quanto al modo di comporre una classe temporaria in Casale; ma, quanto al bisogno di ricorrere ad una classe temporaria pel disbrigo degli affari, l'onorevole Chiaves ci ha dato il miglior argomento che si possa addurre, accennando al fatto di una classe temporaria, la quale mise al corrente delle cause la Corte di Torino. Poichè questo rimedio fu utile nella Corte di Torino, bisogna impiegare un rimedio analogo presso quella di Casale. Ma ci guardi il cielo dal desiderare che si seguiti colà letteralmente l'esempio di ciò che si è fatto qui.

Io non entrerò in particolari su questo punto. Degli uomini i cui poteri passarono, come dei trapassati, dobbiamo dire: *parce defunctis*. Un bene da quella creazione è pur risultato; molte cause furono sbrigate. Ma non dobbiamo cercare se quelli che domandavano giustizia furono soddisfatti del modo accelerato con cui la ottennero. Io credo che il progetto attuale del Ministero offra molto maggiori guarentigie di quelle che ne offrì il progetto che alcuni anni sono venne adottato

dalla Camera, non istruita dall'esperienza. Cè n'è risultato sicuramente un bene, ma forse ne risultarono pure degli inconvenienti, che sarebbe inutile per ora di ricordare. Li rammenterò, se sarà necessario, quando verremo alla discussione degli articoli, qualora l'onorevole Chiaves preferisse che si ritornasse al sistema allora adottato. (*Il deputato Chiaves fa cenno negativi*)

Vedo con piacere che non è questa la sua intenzione: siamo dunque d'accordo nel respingere qualunque cosa che possa rassomigliare a quella classe temporaria la quale ha operato per alcuni mesi in Torino. Ma dobbiamo procurare di ottenere lo stesso effetto; e poichè allora in sette mesi si sbrigarono gli arretrati di cui era ingombra la Corte d'appello in Torino, dobbiamo anche sperare che in un termine non molto lungo si sbrigheranno gli affari, il cui ingombro è lamentato dalla Corte d'appello in Casale.

Ma, dice l'onorevole Chiaves, secondo il sistema del Ministero, nominandosi una classe, la quale ha la prospettiva della soppressione quando saranno cessati gli arretrati, quale stimolo avranno i membri di questa classe per sbrigare gli affari, se loro non sovrasta altra prospettiva salvo quella di un'aspettativa con mezza paga?

Io credo che a questa considerazione pratica risponderà il Ministero col fatto. Esso potrà conciliare le ragionevoli speranze dei membri che chiamerà a comporre questa classe colla loro condizione attuale, in modo che l'esercizio dell'ufficio di consigliere, pel tempo che sarà necessario, e la prospettiva dell'aspettativa non vengano loro a presentare un avvenire poco gradevole. Anzi, sotto questo rapporto, c'è la guarentigia nella legge stessa, alla quale non diamo nessuna deroga. Il signor guardasigilli non potrà destinare a comporre questa classe nessun magistrato inamovibile, a meno che vi sia l'adesione dei membri che saranno chiamati. In quanto agli amovibili, essi soggiacciono naturalmente alla sorte di qualunque impiegato amovibile; essi si adatteranno a fare questo servizio che loro si domanda, in vista anche dei larghi compensi che loro potranno toccare quando, nell'esercitare lodevolmente la carica di consigliere in una classe temporaria, saranno acquistati meriti incancellabili per essere chiamati ad altro permanente ufficio nel seguito. Sono considerazioni pratiche, nelle quali dobbiamo necessariamente rimettersi alla prudenza del guardasigilli, il quale, nella scelta delle persone e nelle promesse che può fare loro, troverà il modo di conciliare l'utilità del servizio colla giustizia che è dovuta a tutti gli impiegati dell'ordine giudiziario.

Si dice esagerato il male in quanto all'amministrazione della giustizia in Casale.

Ma come può esservi a tal riguardo esagerazione, quando ci sono 640 cause arretrate, quando quindi v'è un doppio numero almeno di famiglie che invano aspettano la giustizia? Il male parla da sè, basta, per farlo conoscere, indicare le cifre. E questo male è tanto più da deplorarsi, in quanto che non è neanche compensato

da un risparmio che faccia l'erario. Si sa che quanto maggiore è il numero delle cause che si spediscono, tanto maggiori sono le entrate dell'erario nazionale. Pur troppo l'amministrazione della giustizia è un'imposta, ed una gravissima imposta. Quando le cause sono arretrate, si spende assai meno in carta bollata, ed entrano nelle casse dello Stato molto minori emolumenti. Credo che, se si fanno bene i conti, qualunque sia la spesa cui si deve soggiacere per avere una nuova classe, questa classe sarà proficua alle finanze. Una classe è una specie di zecca, dalla quale escono carta bollata ed emolumenti.

Anche le ragioni d'interesse materiale ci consigliano a far sì che si abbia il numero dei giudici necessari affinché gli affari procedano e non ci siano arretrati nell'ordine giudiziario. E ciò risponde anche all'osservazione con cui l'onorevole Boggio terminava il suo discorso. Egli faceva un appello alla Camera, parlava della necessità di non fare spese inutili, non indispensabili in questi tempi. Ma, quando si tratta di spese alle quali si contrappongono proventi, penso che questa considerazione non debba per niente arenare le deliberazioni della Camera.

L'onorevole Chiaves supponeva che ogni collegio, il quale manda alla Camera un ufficiale dell'ordine giudiziario, abbia la coscienza che quest'ufficiale non verrà qui che qualche volta, in alcune occasioni, quando il servizio della Corte lo potrà permettere. Egli crede sia pensiero degli elettori che, per usare parole tratte dalla biografia di un celebre artista, come si diceva di Rubens che qualche volta egli si divertiva a fare l'ambasciatore, così vi siano consiglieri i quali talora si divertano a fare il deputato. Noi crediamo per contro che gli elettori abbiano un pensiero molto serio quando eleggono un deputato, che non intendano fare epigrammi, che vogliano avere deputati i quali li rappresentino continuamente con tutte le forze del loro ingegno, con tutta l'assiduità la quale può servire per rendere fruttuoso il loro mandato: e ciò domandano tanto ai deputati i quali siano membri della magistratura, quanto a quelli che sono perfettamente liberi nelle loro azioni.

Noi dunque, desiderando che tutti i collegi siano degnamente, coscienziosamente rappresentati; desiderando che la legge elettorale sia una verità per tutti, e per gli eletti e per gli elettori e per il popolo che deve essere integralmente rappresentato, e per la Camera che deve nel suo seno avere il maggior possibile concorso di lumi, non possiamo a meno di provvedere a che la Camera tragga da ciascuno dei suoi membri tutto l'utile che può sperarsi, e nello stesso tempo non ne soffra l'amministrazione della giustizia nei diversi corpi giuridici. Sin qui la necessità di provvedere non si rivelò che nella Corte di Casale; se venisse a rivelarsi in altre Corti, provvederemo anche per esse.

Debbo però dire sin d'ora che per gli studi fatti su questa materia concorro col signor guardasigilli nel riconoscere che non vi è sovrabbondanza di membri in

nessuna Corte del regno. È vero che la Corte di Torino si trova al corrente; ma è appunto ciò che è da desiderarsi. Troverebbe forse molto conveniente l'onorevole Chiaves che alla Corte di Torino si rinnovasse l'ingombro che esisteva nell'epoca da lui citata? Dobbiamo dare lode alla sollecitudine di quella Corte, ma dobbiamo lasciarle il mezzo di continuare a darci gli stessi lodevoli risultati.

Forse all'onorevole Chiaves come a parecchi altri deputati (e ciò ho rilevato dalle discussioni che si fecero negli uffici) fece senso il fatto che per qualche tempo vi fu diminuzione nel numero delle cause introdotte davanti a tutte le Corti del regno, e così anche davanti a quella di Torino. Questo fu l'effetto dell'aumento di tassa sulla carta bollata e del nuovo Codice di procedura, il quale rese molto più costosa l'amministrazione della giustizia. Quando si introdussero questi due ostacoli alla amministrazione della giustizia, molti ne furono spaventati; si trattò di pagare la carta bollata una lira per ciascun foglio, si trattò di esporsi ad incumbenti moltiplicati assai costosi ed accompagnati da emolumenti gravi a favore dell'erario nazionale, e molti, sorpresi da questa novità, rinunciarono a domandare giustizia; ma queste sono impressioni le quali passano, ed i contribuenti si avvezzano a tutto: come si avvezzarono a pagare le altre contribuzioni, si avvezzeranno anche a pagare questa della carta bollata e degli emolumenti così moltiplicati dietro il nuovo Codice di procedura civile. Quindi si videro di nuovo le cause aumentare, e, se l'onorevole Chiaves avrà la compiacenza di informarsi alla segreteria della Corte d'appello di Torino, vedrà che vi ha un aumento di cause, per cui, per poco che si diminuisse il personale, noi vedremmo in poco tempo lamentarsi un nuovo arretrato.

Lasciamo adunque le altre Corti come sono sino a che vengano a domandarci nuovi mezzi per andare avanti; ma intanto provvediamo a quella Corte per cui il Ministero ha riconosciuto la necessità di provvedere; tanto più che vi sono petizioni dei rappresentanti di quelle popolazioni, i quali domandano giustizia alla Camera, per poterla ottenere dalla Corte di Casale.

CHIAVES. L'onorevole relatore diceva, esponendo un'idea la quale avrà potuto fare qualche impressione sulla Camera: volete avere dei deputati dei quali si dica che di quando in quando si divertano a fare i deputati? Io ritorcerei l'argomento, e domanderei: volete avere dei consiglieri d'Appello dei quali si dica che di quando in quando si divertano a fare i consiglieri? (*Bravo!*)

Ora, posta la questione fra questi termini, domando io se noi tutti non risponderemo che non sarà uno sconcio il primo, ma può sembrare uno sconcio il secondo.

L'onorevole Sineo addiveniva ad un'ammissione a mio favore, della quale io non ho che a ringraziarlo, imperocché giova assai al mio assunto.

Egli diceva: salvo il caso di assoluta impossibilità, i deputati debbono sedere in Parlamento.

Ma, o signori, le assolute impossibilità partono dalla

necessità di trovarsi altrove, e la necessità per il consigliere d'Appello è di trovarsi nel luogo dove è preposto all'amministrazione della giustizia. Conviene anche notare che il consigliere d'Appello non è come gli altri impiegati, i quali possono assentandosi dal loro posto, venire surrogati; se manca il consigliere d'Appello, si cade in questi inconvenienti che noi vorremmo ora togliere col discutere ed adottare il progetto di legge di cui si parla.

Signori, quanti militari sono eletti deputati, eppure non abbandonano il servizio, quando si fa il loro servizio necessario per intervenire alla Camera? Noi vediamo che molti dei nostri colleghi, il cui servizio è necessario altrove, si stanno al loro posto, e ne abbiamo attualmente più d'una prova; e non è da ignorarsi che vi è una gerarchia nella carriera militare, la quale permette che il graduato assente sia rappresentato o sia surrogato dal suo luogotenente o subordinato. Ma poi ciò che si avvera ora per una Corte d'appello, come mi suggeriva uno dei nostri onorevoli colleghi, potrebbe avverarsi poi per altre Corti e poi per l'Università, in caso si mandassero troppi professori in questa Camera; e vorremo noi allora eziandio riempire i vuoti, i quali sarebbero prodotti da quelle elezioni, con nuove presentazioni di siffatti progetti di legge che veungano ad aggravare l'erario, per vedere poi non solo un ingombro di cause, ma un ingombro d'individui e di impiegati allorchando sia prorogata o chiusa la Sessione?

L'onorevole Sineo mi diceva: voi citate l'esempio del Senato; non è citazione a proposito. Noi siamo rappresentanti del popolo, non così i membri dell'altro ramo del Parlamento; ed al popolo vuole essere data dai suoi rappresentanti ogni soddisfazione, la quale consiste eziandio nella continua assistenza alle sedute della Camera. Ma prima di tutto al popolo conviene dare ciò di cui ha bisogno principalmente, ed ha egli bisogno principale dell'amministrazione della giustizia per parte di chi è ad essa preposto: ciò prima di tutto, il resto verrà dopo; e certamente quegli inconvenienti che nascono da un'a-senza di soverchio personale ad una Corte d'appello, non nascerebbero quando i consiglieri d'Appello deputati non intervenissero alla Camera, giacchè i lavori parlamentari non ne sarebbero incagliati.

Del resto il mandato che ha il Senato del regno è analogo al nostro in questo senso, che anche quella parte del Parlamento ha il mandato di sancire le leggi, essa pure fa parte del potere legislativo, e la presenza dei nuovi membri alle sedute è necessaria nella stessa ragione in cui è necessaria quella dei membri componenti questa Camera; eppure, come ho detto, i senatori, i quali appartengono all'ordine giudiziario, e sono adetti ad una Corte d'appello, od anche a quella di Torino, adempiono anzitutto alle loro funzioni giudiziarie, e poi, quando possono, intervengono alle sedute del Senato.

L'onorevole mio amico Sineo venne poscia a quella parte del mio discorso in cui io parlava dell'esagerazione del male, e disse: l'argomento, che voi ci avete

fatto contro, sta anzi a nostro favore; imperocchè, se in sette mesi una classe temporaria ha sgombrato un arretrato di mille e più cause, certo che un arretrato di seicento cause sarà spedito in tempo assai minore, e qui risorge il concetto di quell'inconveniente a cui io accennava, che cioè dopo tre mesi vi saranno consiglieri d'Appello recentemente eletti, che dovranno essere messi in aspettativa, e ciò sappiamo già sin d'ora che stiamo per costituire questa nuova classe temporaria.

Del resto sa l'onorevole Sineo quale fu l'inconveniente che nella stessa Corte d'appello di Torino venne a prodursi dalla costituzione della classe temporaria nel 1856?

Io credo che se cerca nella sua memoria l'onorevole Sineo, egli pure che così lodevolmente esercita il patrocinio nanti ai nostri magistrati, non potrà a meno che ricordare questo fatto, che cioè, scomparsi quegli arretrati, sovente si radunava una classe d'appello per giudicare una causa sola di lieve importanza; ed in quel caso che cosa avveniva? Sovente, conciliate le cose, o per accordo delle parti, o sospese per nuovi incumbenti che si dovessero fare, e cancellata l'iscrizione della causa sul ruolo, rimaneva la classe senza cause su cui discutere, attalchè i consiglieri lasciavano l'aula della Corte d'appello senza avere tenuta udienza.

Questo avvenne sovente, ripeto, ed appunto perchè avvenne in cause in cui io prestava il mio patrocinio mi trovo in grado di asseverarlo.

Vede ora la Camera che questo è pure un non lieve inconveniente che si debbe evitare; o quanto meno questo fatto dimostra che questi arretrati non sono inconvenienti tali che soverchiamente possano inceppare quest'amministrazione, e fare aspettare di soverchio ciò che è dovuto alle nostre popolazioni, cioè la distribuzione della giustizia.

L'onorevole Sineo veniva poi a parlare della convenienza che deriverebbe da questo progetto, ma la fece dipendere per verità da certe ragioni che non potrebbero, a mio avviso, consigliarne l'adozione.

Diceva egli: una vera zecca si fa pel Governo la spedizione di molti affari; noi dunque, promovendo in poco spazio di tempo la spedizione di questi affari, diamo vita a siffatta zecca, e saranno molti danari che veranno al pubblico erario.

Se si trattasse di valori i quali venissero ad essere annullati o si disperdessero ritardando, io sarei forse d'accordo coll'onorevole relatore, sebbene, trattandosi di siffatti oggetti, io non credo che debbano esserne il fondamento questi riflessi; ma egli è che trattasi di valori i quali verranno pur sempre percepiti, allorchando queste cause verranno spedite; oltrechè io sono certo che, allorchando i quattro onorevoli consiglieri che seguono come deputati in quest'Aula faranno ritorno alle loro sedi, sarà prontamente spedito questo arretrato, senza bisogno di gravare intanto di soverchio il pubblico erario colla creazione di questa nuova classe temporaria; ed è questo essenzialmente che io sosteneva

parlando dell'interpretazione del voto di quegli elettori i quali mandarono questi consiglieri a sedere in questa Camera, che non fu certo intendimento loro di aumentare col loro voto le gravezze dell'erario pubblico.

Ed a questo riguardo mi sovveggo che uno di quegli stessi onorevoli consiglieri della Corte di Casale che ora mi vedo di fronte, l'onorevole Rignon (*Ilarità*), quando si trattava nella Sessione scorsa di trasferire il collegio militare da Racconigi in Asti ebbe a dichiarare che egli vi si rendeva opponente perchè aveva promesso ai suoi elettori di impedire ogni modo di ulteriori gravezze all'erario...

RIGNON. Non ho mai detto questo (*Si ride*); gli atti della Camera ne fanno fede.

PRESIDENTE. Lo prego di non interrompere; avrà la parola dopo.

CHIAVES. Io credeva che non potessero ad ogni modo essere molto lontane dall'intenzione dell'onorevole Rignon le parole che io rammentava come da lui pronunciate nella Sessione scorsa a proposito della discussione che ho accennata, e me ne appello ai miei onorevoli colleghi; se ciò non è, non ho difficoltà a correggere quanto ho detto; ma mi pareva di ricordarmi che veramente avesse detto allora che egli aveva promesso ai suoi elettori che non sarebbe concorso ad accrescere le gravezze dell'erario. Certamente dunque nell'animo degli elettori dell'onorevole Rignon non poteva essere di promuovere col loro voto un aumento di spesa, un gravame qualsiasi al pubblico erario. (*Ilarità*)

Io, signori, aveva in mente di proporre un ordine del giorno, nel quale la Camera risollecitasse l'onorevole guardasigilli a presentare un progetto di legge generale pel riordinamento giudiziario; ma siccome abbiamo udito, dalle auguste parole colle quali si venne ad inaugurare questa Sessione legislativa, prometterci appunto la presentazione di questo progetto, io crederei che sarebbe cosa inutile ora l'aggiungere sollecitazioni con un ordine del giorno; anzi, appunto perchè quelle soleenni parole vennero in quella solenne circostanza proferite, credo sia viepiù inutile l'adottare questo progetto di legge: imperocchè in questa Sessione sarà pur vero che verranno riordinate le cose giudiziarie del nostro paese, e si potrà quindi portare rimedio a tutti i mali, senza avere bisogno di adottare dei progetti, i quali per verità farebbero temere delle intenzioni del Governo a tale riguardo. (*Bravo! bravo!*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Nessuno più di me desidera che non si prolunghi di soverchio questa discussione generale, quindi sorgo solo per dare uno schiarimento.

Lascio da parte la grave questione sollevata dal deputato Chiaves, a cui già rispose il signor relatore della Giunta: se cioè gli onorevoli membri della magistratura, che furono chiamati a far parte di questa Camera, possano, senza fallire al loro mandato, continuare a prestare la loro opera presso la Corte o tribunale di cui fanno parte; voglio supporre che fin da domani questi onorevoli deputati facciano ritorno alle

loro sedi, come veniva esprimendone il desiderio l'onorevole Chiaves, e più larga concessione non credo si possa fare alla sua tesi.

Ebbene, o signori, anche in questa ipotesi mi parrebbe di mancare al mio dovere se non insistessi onde sia approvato il progetto che ho l'onore di presentarvi.

Già disse il Ministero nella relazione che accompagna questo disegno di legge che l'arretrato delle cause civili nella Corte d'appello di Casale eccede le 640. La quantità media delle cause civili che si spedisce presso quella Corte è di 750 circa; cifra che attesta la solerzia e l'operosità di tutti i membri che la compongono, specialmente se si considera il numero importante di cause criminali e correzionali che vengono inoltre spedite, e le quali in complesso eccedono le 500 circa.

Or bene, se la quantità media delle cause ultimate in un anno, quando possono sedere tutte le tre classi delle quali è composta quella Corte, non supera le 750, e se l'arretrato è di 640 circa, voi vedete, o signori, essere impossibile, senza un mezzo straordinario, fare scomparire simile arretrato.

Ora io domando: si vuole o no provvedere che la giustizia sia amministrata in quella Corte, e vengano ad eliminarsi cause arretrate? Io non ho inteso alcuno che abbia emesso neppure un dubbio a tale riguardo.

Se dunque ciò è impossibile coi soli mezzi ordinari, anche supponendo che la Corte possa calcolare sul concorso di tutti i suoi membri, è evidente che debbesi accettare il progetto che vi propone il Ministero.

L'onorevole Chiaves diceva: ma se si crea una classe temporaria, se ai membri che la comporranno non rimane altro affidamento che quello di essere collocati in aspettativa, è a temersi che questo arretrato non sia così presto spedito, e che la classe temporaria finisca per diventare permanente.

Io, o signori, non posso ammettere questo dubbio, e sono persuaso che i magistrati, i quali saranno chiamati a comporre questa classe, penetrati del loro dovere, lo adempiranno con quella operosità colla quale nei tribunali, da cui saranno tratti, essi finora disimpegnarono le loro funzioni.

Si citava come sconfortante esempio quello che avvenne nella classe temporaria creata presso la Corte d'appello di Torino.

Io risponderò a questo riguardo che, appunto perchè pel modo con cui venne composta quella classe non si ottennero tutti i risultati favorevoli che se ne attendevano, il Governo vi propone ora di comporre diversamente questa classe; e prego in specie l'onorevole contraddittore di avere presente la disposizione dell'articolo 3 del progetto che vi è sottomesso.

La classe temporaria, creata presso la Corte d'appello di Torino, aveva un mandato limitato ed esclusivo di spedire unicamente gli arretrati. Ciò fu forse causa di inconvenienti; e si verificò in alcuni casi che vi fosse in tale classe minore fiducia.

Nello schema presentatovi si propone invece che sia aggiunta una classe temporaria alla Corte d'appello di

Casale, ma che questa sia composta di ugual numero di giudici, e debba spedire le cause in concorso delle altre; quindi non è più possibile che si riproducano gli stessi inconvenienti.

Lo ripeterò: i dati statistici presentativi, e che non furono contestati, provano che vi è un arretrato tale, che coi mezzi ordinari non si può fare scomparire. La Camera vuole sicuramente che la giustizia sia amministrata in Casale come in tutti gli altri luoghi; quindi essa non può non approvare il progetto del Governo, dacchè non avvi altro mezzo per raggiungere lo scopo che si desidera di ottenere.

RIGNON. Io dirò all'onorevole Chiaves che agli elettori di Racconigi ho promesso di fare il deputato con tutto l'impegno, e loro ho pure manifestato che avrei, sostenendo le opinioni conservatrici, promosso anche tutti i possibili risparmi; le opinioni conservatrici sono quelle che si confanno alla mia coscienza, come (ne sono persuaso) le opinioni più avanzate sono quelle che si confanno alla coscienza dell'onorevole mio oppositore, il quale siede su altri banchi della Camera.

CHIAVES. Domando la parola.

RIGNON. Alla Camera ho parlato della traslocazione del collegio militare di Racconigi in Asti, ed ho impugnato il fatto di questa traslocazione, perchè io credeva, come, a dir vero, credo tuttora, che, nella legge colla quale il Parlamento autorizzava il ministro della guerra a riordinare quel collegio, non si comprendesse la traslocazione. Ho poi anche creduto a quel proposito di potermi valere della facoltà che aveva di parlare per osservare al Ministero come la legge che permette ai ministri di fare delle spese oltre il bilancio nel tempo delle vacanze parlamentari doveva essere interpretata in istretto senso, onde non succedesse il caso di vedere poi un bilancio sopra un altro bilancio (e gli atti della Camera ne fanno fede).

Io non aveva promesso ai miei elettori d'impugnare quella spesa, e nel discorso da me fatto in quell'epoca non ho nemmeno proposto un ordine del giorno contro il ministro, ben meno che proporre la non approvazione della spesa; anzi io dissi espressamente che impugnava quella misura non nel senso di fare respingere l'approvazione della spesa, la quale era stata fatta nelle forme legali, cioè previo decreto reale, ma solamente impugnandola in via di opportunità; facendo altrimenti, io avrei creduto di commettere un grave errore esponendomi a trovarmi solo nella votazione.

Certo che io mi adoprerò sempre per fare tutto il bene possibile al collegio di Racconigi che mi ha onorato del suo mandato, ma sempre rammentando che, mentre sono deputato di Racconigi, sono pure rappresentante della nazione, e che non posso ricevere un mandato imperativo.

CHIAVES. L'onorevole Rignon ha certamente promesso ai suoi elettori quanto egli ora ci ha dichiarato; ma, se ha promesso di sostenere le opinioni conservatrici, non ha potuto a meno che promettere di sostenere tutto ciò che si attenesse alla sana e completa ammini-

strazione della giustizia. Questa è un'opinione la quale, mentre è conservatrice, è eziandio delle più avanzate, quali sono quelle che l'onorevole consigliere Rignon, rendendo giustizia alle manifestazioni che io ho l'occasione di fare qualche volta in questo recinto ed altrove, volle attribuirmi. (*Si ride*)

Del resto io non ho detto all'onorevole consigliere Rignon che egli avesse promesso ai suoi elettori di opporsi a questa spesa; ho detto che egli aveva promesso ai suoi elettori che non avrebbe assecondate le leggi le quali tendevano ad accrescere le gravanze dello Stato.

RIGNON. Oh! questo sì! sì! (*ilarità generale*)

CHIAVES. Veggasi dunque da ciò come sia possibile presumere d'interpretare il voto degli elettori dell'onorevole Rignon nel senso che, mentre davano quel voto, pensassero si sarebbe poi per causa del medesimo addvenuto ad un aumento di spesa. (Bravo! *dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola...

SINEO, relatore. Domando la parola. (*Rumori*)

La Camera deve avere ben presente questa verità che ho già avuto l'onore di esporle, che cioè in nessuna delle Corti del regno vi è attualmente abbondanza, lusso di personale. L'onorevole Chiaves cita un fatto che, immediatamente dopo esaurita l'opera della classe temporaria creata in Torino, vi fu un tempo in cui ciascuna delle classi ordinarie aveva poco lavoro: è vero, ma ho anche detto i motivi per cui il lavoro è tornato, ed ora si tratta non del passato ma del presente, ed attualmente tutte le classi in Torino hanno lavoro tale che richiede ed assorbe tutta la loro sollecitudine. Posso assicurare la Camera che la Corte di Torino è al corrente nel senso che non vi sono cause arretrate da più di due o tre mesi, ma intanto avvi di che dare a ciascuno dei consiglieri un lavoro continuo e corrispondente a ciò che loro si può ragionevolmente domandare. In tutte le udienze vi sono quattro o cinque cause chiamate, in tutte le udienze si impiegano parecchie ore di lavoro; tutte le classi seggono in tutti i giorni della settimana fissati dai regolamenti. Dunque io posso assicurare la Camera che nè in questa Corte, nè in altre vi è personale sovrabbondante che possa essere sottratto per provvedere agli arretrati della Corte di Casale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Poichè si è citato la Corte di Torino quasi come se si ritenesse che non abbia lavoro sufficiente per le sue regolari sedute, io debbo dichiarare alla Camera che, malgrado la veramente commendevole operosità di tutti i membri di essa, ed in specie dello illustre capo che la presiede, al giorno d'oggi, almeno al chiudere dell'esercizio del 1858, vi era un arretrato di 385 cause, arretrato veramente di poco riguardo, ma che tuttavia, quantunque possa fare considerare come al corrente la Corte, dimostra come presso di essa trovisi ventilante un numero di cause che ne occupa tutte le classi, per guisa che, se si togliesse qualche parte del personale, fra breve avremmo a lamentare quell'arretrato che lamentiamo presso la Corte di Casale.

Io aggiungerò che anche presso la Corte di Genova vi

è un arretrato di 600 cause e più, e non proposi per essa veruna misura eccezionale, perchè confido che mediante una seduta straordinaria, alla quale dietro invito del Ministero ha aderito quella Corte, forse si potrà fare scomparire tale arretrato; intanto però, ben lungi dal potere togliere dalla stessa qualche membro, sarebbe desiderabile di accrescerne il numero.

Quindi sta sempre che non avvi mezzo fuorchè quello che sottoposi all'approvazione della Camera.

CHIAVES. Vorrei dare una breve spiegazione ed osservare che l'arretrato presso la Corte di Torino, a cui accennava l'onorevole guardasigilli, dipendeva da ciò che nelle scorse ferie non si riferirono che cause sommarie, essendosi fatto uno studio di formare una specie di fondo di cause ordinarie per avere poi di che riempire le udienze le quali verrebbero in progresso di tempo tenute.

Devo poi notare alla Camera un fatto di cui molti, ancorchè non legali, se ne saranno avveduti, che cioè le cause in appello vanno di molto scemando, imperocchè, essendo aumentate d'assai le spese dei litigi, moltissimi, dopo l'emancipazione di una sentenza di primo giudizio, difficilmente cercano di andare in appello e si curano meglio di transigere.

Quindi è una specie di anomalia, con questo fatto che è costante della diminuzione delle cause d'appello, il venire oggi ad istituire una nuova classe temporaria per la Corte d'appello di Casale.

PRESIDENTE. Metto ai voti se la Camera intenda venga chiusa la discussione generale e passare alla discussione degli articoli; così coloro che intendono di respingere la legge, voteranno contro.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Darò lettura degli articoli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io desidererei che si mettesse in votazione l'articolo proposto dal Ministero, non potendo accettare l'emendamento proposto dalla Commissione; inoltre credo che la redazione proposta dalla Commissione sia meno esatta.

SINEO, relatore. La Commissione adotta la redazione del Ministero.

PRESIDENTE. « Art. 1. È istituita presso la Corte d'appello di Casale una classe temporaria composta di sette membri, il più anziano dei quali ne avrà la presidenza. »

Il deputato Boggio, come ha inteso la Camera, propone invece il seguente emendamento a questo e a tutti gli altri articoli successivi:

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla spedizione delle cause arretrate presso la Corte d'appello di Casale, col delegarvi temporariamente alcuni consiglieri delle altre Corti d'appello del regno. »

SINEO, relatore. Io prego la Camera di considerare con somma attenzione i termini dell'emendamento proposto dall'onorevole Boggio, e di riflettere intorno alle conseguenze che ne nascerebbero qualora fosse adottato.

L'ufficio del giudice è certamente uno dei più delicati che si possano esercitare nella società: si debbe cercare

nei giudici non solo l'intelligenza, la dottrina, ma anche qualità più preziose dell'intelligenza e della dottrina, quelle del cuore. Si richiede in essi quella somma delicatezza, quella probità squisita senza la quale non si può avere fiducia negli uomini che hanno da esercitare un così nobile incarico. La magistratura fu sempre considerata nel nostro paese, anche sotto il Governo assoluto, come una specie di sacerdozio. Una volta che un cittadino veniva onorato di una carica nella magistratura, un rispetto singolare attorniava la sua persona, un rispetto che era professato anche dai più intimi consiglieri del Monarca.

Trovare gli individui che siano degni di essere rivestiti di questo venerato sacerdozio non è sempre facile cosa, e bisogna pertanto anche agevolare a quelli che sono in grado di dedicarsi a questa nobile carriera la loro accettazione, bisogna dare loro, per quanto è possibile, qualche allettamento.

Un buon giudice debbe essere peritissimo giureconsulto, e avere tutte le doti di un buon avvocato; debbe avere di più potuto acquistare, nell'intera sua vita, quella stima che ispira fiducia a coloro tra i quali debbe pronunciare le sue sentenze.

Da queste considerazioni nacque anche nel nostro paese, prima del Governo costituzionale, una specie di inamovibilità di fatto, la quale, poscia sancita dallo Statuto, debbe essere rispettata in tutte le sue conseguenze. In quanto a me la vorrei rispettata anche in coloro che non hanno ancora l'inamovibilità legale.

Io non credo che possa essere in facoltà dell'onorevole guardasigilli di mandare un consigliere, quantunque non abbia peranco compiuto il suo triennio, di mandarlo, dico, da Ciamberti a Cagliari per motivi di servizio. Se il guardasigilli facesse simile uso della facoltà di trasferire gli impiegati amovibili dell'ordine giudiziario, posso assicurare la Camera che in pochi anni si sarebbe rovinata la magistratura.

Chi è che abbia ingegno e studio sufficiente e la reputazione necessaria, il quale accetterebbe la prospettiva di essere a solo arbitrio del ministro traslocato da Ciamberti a Cagliari?

Chi intraprende la carriera della magistratura, fa il suo conto di avere un discreto compenso, che certo è lontano da quello che si può trovare nell'esercizio di una professione liberale con eguale grado d'ingegno e di dottrina. Si contenta di un tenue assegnamento, perchè nello stesso tempo si assicura il modo di starsene onorato e tranquillo nel suo paese, in cui lo trattengono i suoi affetti ed i suoi interessi. Se invece gli si dicesse da principio che egli potrà essere allontanato secondo i bisogni semplicemente del servizio, egli seguirebbe ben altra via.

Di questa verità ciascuno ha potuto convincersene quando abbiano avuto un guardasigilli, il quale ha ereditato che il bene del servizio volesse che un consigliere di Ciamberti, che era uno dei più stimati per dottrina e per ingegno, fosse trasferito a Genova, e così fu. Ma che cosa è avvenuto? Quel consigliere si è dimesso,

e la magistratura ha perduto un eccellente soggetto. Il foro forse ha guadagnato, perchè avvi un avvocato distinto di più a Ciamberti; ma io domando: se queste cose si rinnovassero, in che modo si farebbe a provvedere all'esercizio della giustizia? Bisogna avere riguardo ai giudici, e non disgustarli, anche quando non sono inamovibili.

Io credo dunque che dobbiamo astenerci dal dare il consiglio, anzi dall'imporre al guardasigilli la necessità che gli vorrebbe imporre col suo emendamento l'onorevole Boggio.

Guardatevi, o signori, dal toccare all'edifizio giudiziario. È un fatto lamentevole che quella riverenza che attorniava l'ordine giudiziario si è scemata per molte cause che è inutile qui di accennare. Guardiamoci dal mettere il guardasigilli nella necessità di progredire in quella via, la quale toglierebbe ai nostri concittadini la speranza di trovare buona e costante giustizia. (*Bravo!*)

BOGGIO. Risponderò brevissimamente agli appunti mossi dal relatore alla mia proposta. Egli fece appello ad un sentimento che mi glorio di dividere con lui, e nel quale mi lusingo di non essere secondo a nessun altro: egli ha fatto appello al sentimento di rispetto e di deferenza alla magistratura.

Ma, o signori, io lo chiedo alla vostra coscienza: scapiterà il concetto della magistratura il dì che si vegga che anche i magistrati volentieri fanno atto di abnegazione per conciliare insieme la necessità dell'erario e il pronto rendimento della giustizia? E non è anzi dubitare degli alti meriti della nostra magistratura il temere che vi sia alcuno tra i nostri magistrati il quale, pregato dal Governo a prestare temporariamente per pochi mesi l'opera sua onde provvedere alle necessità della giustizia, vi si rifiuti? È egli un rendere omaggio alla magistratura l'insinuare questo dubbio, il volerci persuadere che, se il paese fa appello all'abnegazione dei magistrati, essi risponderanno con un rifiuto, trincerandosi dietro la lettera della legge d'inamovibilità?

Appunto perchè io credo che la nostra magistratura giustifica ora eziandio quell'alta reputazione che ha saputo in tutti i tempi meritare, io sono persuaso che il signor ministro non troverà riluttanti i magistrati di Torino o di qualunque altra Corte quando chieda loro questo lieve sacrificio.

E giacchè si è portata la questione su questo terreno, dirò una cosa che non voleva dire, ma che posso proclamare anche in questo recinto, perchè torna ad onore dei nostri magistrati; dirò alla Camera che più di un magistrato, col quale ebbi occasione di tenere discorso del presente progetto di legge, mi assicurava che il Governo non troverebbe riluttanti i magistrati, qualora domandasse loro questo temporaneo sacrificio.

Egli è quindi nell'interesse medesimo della fama della magistratura che io persisto più che mai nel mio emendamento, il quale, mentre provvede alle finanze, mentre non vulnera il principio dell'inamovibilità, perchè si potranno in ogni caso scegliere questi consiglieri dal

numero di quelli che non sono ancora inamovibili, prova a un tempo alla nazione che la magistratura non è seconda a nessun'altra classe di cittadini nel concorrere, ogni qual volta è richiesta, a promuovere il maggior bene del paese. (*Bene!*)

SENEO, relatore. L'onorevole Boggio ha ragionato sul fondamento che vi sia un numero sufficiente di magistrati amovibili, i quali si possano chiamare a fare questo servizio straordinario; ma le cose dette dall'onorevole guardasigilli provano precisamente il contrario. Bisognerebbe che l'onorevole Boggio avesse la compiacenza d'indicarmi quale è la Corte dove vi sia un solo giudice di troppo. Io credo che non siavi in nessuna parte del regno sovrabbondanza di magistrati, e se potessimo avere qui l'elenco dei lavori delle Corti d'appello sarebbe facile il dimostrare che assolutamente non avvi lusso di personale in nessun luogo. Dunque, in fatto, è inammissibile la sua proposta.

Non ritornerò sulle questioni di diritto. Io credo che la Camera debbe astenersi molto dal patriottismo dei membri della magistratura: ma bisogna anche usare qualche discrezione nel chiedere dei sacrifici ai cittadini. Che un padre di famiglia, il quale ha la necessità di risiedere dove è il centro dei suoi interessi, rifiuti di passare dall'una all'altra estremità del regno, io credo che ciò non sia indizio che egli voglia rinunciare al titolo di buon patriota. Di questi esempi ne abbiamo già avuti. Essi furono lamentati dalle popolazioni che furono così private di buoni giudici, ed è a desiderarsi che non si rinnovino.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del deputato Boggio.

MARCO. Domando la parola.

Signori, io faccio parte della minoranza della Commissione che non approva questo progetto di legge. Però, siccome l'emendamento del deputato Boggio offre un temperamento fra il rigetto della legge e l'approvazione della medesima, così io dichiaro che mi vi avvicino, colla condizione che si stabilisca un limite all'arbitrio ministeriale, che è tanto temuto dall'onorevole relatore della Commissione, e quindi si fissi colla legge l'obbligo al Ministero di richiedere fra i consiglieri delle varie Corti d'appello quelli che sono i più giovani. Se l'onorevole Boggio acconsente che si metta questa condizione, allora mi accosto, come ho già detto, alla sua proposta.

BOGGIO. Accetterei molto volentieri la proposta dell'onorevole mio amico Marco, se non mi paresse pericolosa per l'incaglio che frapporrebbe alla attuazione del concetto pratico della mia proposta.

Ho maggiore fiducia nel Ministero, sebbene combatta il suo progetto, di quanto mostri averne l'onorevole relatore, che pure lo appoggia. (*Si ride*) Credo che il Ministero non vorrà prendere i consiglieri da un polo dello Stato per mandarli all'altro; ma che esso, quando abbia questa facoltà, avrà pure cura di destinare alla Corte di assale quei consiglieri che, avuto riguardo alle speciali circostanze della loro persona, a quelle della loro

famiglia e della Corte a cui appartengono, potranno, senza troppi inconvenienti, ricevere il cambio. Quindi è che io preferii lasciare il campo libero al Ministero onde ei possa, con maggiore speranza di successo, valersi della facoltà che trattasi di conferirgli.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io debbo dichiarare alla Camera che, quando anche mi si desse la facoltà proposta dall'onorevole Boggio, con la spiegazione desiderata dall'onorevole Marco, non ne farci uso, perchè mi sarebbe impossibile di togliere alcun magistrato da qualsiasi Corte d'appello del regno per destinarlo a quella di Casale, senza pregiudicarne il servizio. Quindi, come ebbi già a dichiarare, quantunque tutti i membri delle diverse Corti manifestassero il desiderio di essere destinati a Casale, non potrei provvedere altrimenti che nel modo propostovi, appunto perchè non posso allontanare verun magistrato da alcuna delle Corti d'appello senza danneggiare il servizio. Anzi, ripeto quanto ho già detto sin dalla prima volta che ho preso la parola, vi sono alcune Corti in cui temo che non possano tenersi regolarmente le sedute appunto per difetto dei membri necessari a termine della legge per potere giudicare, e cito, a cagion d'esempio, la Corte d'appello di Nizza. Questa è composta di due classi: dei magistrati che la compongono, uno è deputato, l'altro è senatore. Ora, quando un solo consigliere di quella Corte cada infermo (e non è difficile che in un corpo di 14 persone, la maggior parte delle quali attempate, una o due si trovino indisposte), una delle classi necessariamente non può più tenere seduta, perchè, come ho detto, due consiglieri di quella Corte essendo membri del Parlamento, quando questi sieno assenti ed un altro consigliere si trovi indisposto, la Corte si trova ridotta ad undici; e così una sola delle due classi può tenere seduta per mancanza, quanto all'altra, del numero richiesto per potere giudicare.

Io domando dunque come mai si può consigliare il Governo di provvedere alle esigenze della Corte d'appello di Casale togliendo membri alle altre Corti. Sarebbe lo stesso che volere rimediare ad un inconveniente a Casale, facendolo sorgere in altre Corti del regno. Credo che la giustizia debba essere eguale per tutti; che essa debba essere regolarmente amministrata in ogni dove, e che mentre provvedesi per Casale, non si debbe inferire danno alle altre Corti. Spero pertanto che la Camera vorrà approvare il progetto di legge.

BOGGIO. Intendo mutare la mia proposta, e se quelli che hanno chiesto prima la parola me lo consentono, la leggerò quale l'ho modificata.

PRESIDENTE. Spieghi pure in che senso intende modificare la sua proposta.

BOGGIO. La prima parte dell'articolo starebbe quale fu proposta; ma aggiungerò un'alinea per evitare gli inconvenienti ai quali accennava or ora il signor ministro, parendomi che questa aggiunta, mentre ha per sé l'appoggio di un precedente del Governo, provvede-

rebbe allo scopo che la legge in discussione si è proposta, e potrebbe fors'anche ottenere l'approvazione degli onorevoli nostri colleghi che appartengono ad altre Corti d'appello del regno.

Dopo di avere detto che il Governo è autorizzato a surrogare temporariamente i consiglieri d'Appello di Casale con consiglieri di altre Corti, si aggiungerebbe: *ed a valersi dell'opera dei consiglieri d'Appello di altre Corti presenti in Torino. (Si ride)*

BROFFERIO. Prima che io esprima il mio avviso sopra questo incidente, avviso di una metà della Commissione, è d'uopo che io dica alla Camera come la Commissione approvasse il progetto del Ministero.

La maggioranza, nella prima discussione, si pronunziava contro il progetto. Pareva inconveniente che dovessero essere deputati alla Camera i quali, cagionando una gravezza al pubblico erario, venissero, in modo indiretto, ad esservi retribuiti, e che l'amministrazione della giustizia dovesse trovarsi incagliata non solo, ma impossibile ad esercitarsi senza nuovi sacrifici dei contribuenti.

L'approvazione di questa legge sembrava un incoraggiamento agli elettori di togliere i giudici ai seggi loro per farne salariati rappresentanti del popolo; e questo incoraggiamento alla vostra Commissione pareva scandaloso.

Tuttavolta, dopo avere udito il signor ministro, il quale dichiarava che non avrebbe potuto altrimenti provvedere alle circostanze urgentissime della giustizia, la vostra Commissione, senza recedere dalle considerazioni primiere, entrava in senso che questa volta soltanto, in cospetto della necessità della giustizia, si dovesse accogliere il progetto del Ministero.

Venendo ora a discorrere della proposta del deputato Boggio, io dichiaro di trovarla accettabilissima.

Nè mi muove lo spavento di taluni, di fare offesa allo Statuto. Lo Statuto dichiarò l'*inamovibilità* non l'*immobilità* dei magistrati.

Questa *immobilità* fu opera nostra; e la legge che su questo proposito noi abbiamo fatta male, siamo in debito di correggere con savie riforme.

Non è ora opportuno di affrontare la discussione che farà presto la Camera sul modo di ordinare sopra nuove basi l'*inamovibilità* dei magistrati. Dico per altro sin d'ora che questa *inamovibilità* tutti abbiamo da principio altamente proclamata, ma poi abbiamo veduto nell'applicazione corrispondere assai poco alla pubblica aspettazione.

Io spero che il guardasigilli presenterà il più presto possibile una legge sull'ordinamento della magistratura e sulla *inamovibilità* dei giudici, e allora dichiarerò intiero il mio pensiero. Io non voglio favorire gli arbitri ministeriali, dei quali non sono amico e non sarò amico mai, ma non amo neppure di favorire gli arbitri della magistratura, fatali anch'essi e terribili.

Io non comprendo come un magistrato che, per mille ragioni che ora taccio, copra poco degnamente il suo seggio, possa avere diritto a rimanervi, ad onta della

ragione, della moralità, della giustizia, della società, della patria. (*Bravo!*)

SINEO, relatore. La Camera ha udito come in proposito di una legge meramente transitoria le si venga a dimandare di pronunciarsi indirettamente sopra una delle più gravi questioni di diritto costituzionale. Lo Statuto nostro proclama l'inaffidabilità dei membri della magistratura, come è proclamato in tutti i paesi costituzionali; non si è creduto mai in nessun paese che potessero esservi ministri responsabili e una magistratura affidabile a volontà dei ministri. Si dice dall'onorevole Brofferio che l'inaffidabilità non è immobilità; ma, Dio buono! a che serve quell'inaffidabilità, la quale vi dà bensì il diritto di conservare un vano titolo, ma non vi assicura di esercitarlo là dove questo titolo vi è stato utilmente conferito?

Ricordatevi, o signori, che voi non decidete solo pel presente; decidete per l'avvenire. Come mai, o signori, un giovine che abbia ingegno e studio, e la prospettiva di esercitare in mezzo ai suoi concittadini una professione che comunemente non dirò che sia molto lucrosa, ma dà agio sufficiente a coloro che la esercitano, come il Parlamento ebbe a presumere quando fissò la tassa per l'esercizio di siffatta professione, come mai potrà questo giovine dedicarsi alla magistratura con la prospettiva di minor lucro e col pericolo di essere costretto a trasportarsi da un'estremità all'altra del regno?

Signori, se voi date questa prospettiva alla gioventù, state pur sicuri che quelli che saranno capaci di esercitare diversamente il loro ingegno non si dedicheranno a questa carriera, e l'esempio del passato ce lo ha provato, essendovi più uomini d'ingegno che hanno dato ripulsa alla carriera della magistratura piuttosto che assecondare i cenni del Ministero.

Questa triste esperienza dovrebbe esserci di documento onde evitare nuovi errori, almeno per quanto dipende dal potere legislativo.

Io credo che il nostro paese sia il solo costituzionale nel quale vi sieno giudici, nominati dai ministri, che hanno diritto di vita o di morte. In tutti i paesi costituzionali, che io sappia, è introdotto il sistema dei giurati; non è ai delegati dal potere esecutivo, ai nominati da esso, che si affida la grave questione di vita o di morte. In speciale condizione si trova il nostro paese. Non è nelle mani nostre di far cessare immediatamente questa condizione.

Gli onorevoli Boggio, Chiaves e Brofferio domandano presto l'ordinamento della magistratura; ma ce lo diano se è in loro potere; loro saremo ben riconoscenti. Ma intanto, quando vi sono magistrati da cui pende la vita o la morte dei cittadini, come vorreste lasciarli in balia dei ministri, i quali, quando non sieno contenti di un giudice di Ciambèri che deve giudicare sulla sorte di un loro amico o nemico, portano questo magistrato a Cagliari, a Genova? Ma, o signori, voi porreste il nostro Stato costituzionale in una condizione assurda, tale che a molti verrebbe realmente il pensiero se non sarebbe meglio l'essere giudicati dai delegati di un Governo as-

soluto, il quale almeno non può essere condotto nella scelta delle persone da passioni politiche così vive come sono quelle che si svolgono in un paese libero.

È una questione eminentemente costituzionale quella che fu toccata dai miei onorevoli amici. Io li prego di non costringerci a portare alla decisione della Camera, in un modo prematuro, una questione così grave. Ora si tratta di provvedere allo stato attuale delle cose, alle necessità della giustizia davanti la Corte d'appello di Casale. Ebbene, provvediamo in quel modo, se non ne troviamo uno migliore, che il ministro ci suggerisce.

Dice l'onorevole Brofferio che la Commissione si è divisa in due campi uguali circa la traslocabilità dei membri inaffidabili dell'ordine giudiziario. La Commissione, invero, opinava in maggioranza che si potesse provvedere in modo analogo a quello indicato dal deputato Boggio; ma con questo la maggioranza era ben lontana dall'aderire a che si portasse qualsiasi lesione al gran principio della inaffidabilità. La minoranza e parte della maggioranza erano d'accordo nel volere il più gran rispetto al principio della inaffidabilità; solo si credeva da una parte della maggioranza che il guardasigilli potesse provvedere, mediante il traslocamento dei membri affidabili, e fu unicamente su questa base che si era formata una maggioranza contraria al progetto del Ministero. Ma fummo d'accordo nel proclamare costantemente che non si dovrebbe portare lesione alcuna al principio dell'inaffidabilità, neanche sotto il pretesto che la immobilità non sia l'inaffidabilità.

Se voi volete mettere in questione questo principio, non fate ciò improvvisamente con una decisione sopra una legge transitoria. Si porti regolarmente la questione davanti il Parlamento, e si tratti con tutto il corredo di quei precedenti studi che sono prescritti per le leggi dello Stato. Perché mai, a proposito di questa legge transitoria, volete voi andare a cercare se il ministro possa o no traslocare i membri della magistratura? Egli vi ha dichiarato che, ancorchè fossero tutti affidabili, egli non può operare nel senso proposto dall'onorevole Boggio, e tuttavia voi volete votare una legge che lo autorizzi a provvedere in quel senso? Ma è una singolare situazione! Mi sembra questo veramente un modo affatto nuovo di trattare gli interessi dei nostri committenti.

Noi non pregiudichiamo nessuna questione accettando il progetto del Ministero; ed all'incontro noi pregiudicheremo una delle questioni più importanti del nostro diritto pubblico, accettando l'emendamento dell'onorevole Boggio. Domando quindi che esso sia respinto, molto più poi dopo la modificazione che egli fece.

L'onorevole Boggio, difatti, invita il guardasigilli perchè deputi alcuni nostri colleghi a sedere nella Corte d'appello di Torino nelle ore in cui dovrebbero essere agli uffici ed alla Camera. Come possiamo noi consigliare, anzi imporre ad alcuni dei nostri colleghi di assentarsi dall'Aula parlamentare quando si tratta delle più gravi questioni nazionali? I consiglieri d'Appello di

Torino seggono quattro giorni della settimana, e seggono talvolta sino alle cinque ore di sera. E volete voi che i nostri colleghi vadano a sedere là, mentre stiamo discutendo gli interessi della nazione?

Sarebbe un singolare ostracismo che daremmo ai nostri colleghi, e un singolare modo di rispettare la volontà degli elettori!

Gli elettori hanno diritto di esigere che quelli che hanno eletti siano sempre presenti qui e negli uffici; se si assentano ne renderanno conto agli elettori; ma noi non dobbiamo loro imporre la necessità, il dovere, come farebbe l'emendamento dell'onorevole Boggio, di assentarsi, locchè sarebbe incostituzionale e gravemente pernicioso nelle sue conseguenze.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, io non pensava di dover rispondere ora all'invito fattomi dagli onorevoli preopinanti per la presentazione del progetto sull'organizzazione giudiziaria.

Io credo che se questo disegno di legge non è stato discusso e votato nella scorsa Sessione parlamentare, la colpa non è certo da attribuirsi al Ministero. Non voglio nemmeno accagionarne il Parlamento, il quale aveva altri progetti più premurosi a cui consacrare i suoi studi.

Io non credeva di dovere reiterare qui una promessa stata fatta già solennemente, che questo schema sarà di nuovo riprodotto nella presente Sessione, e faccia il cielo che sia almeno l'ultima volta che il Governo lo presenti alla Camera senza che venga discusso!

Dichiaro tuttavia, giacchè me ne viene fatto l'eccitamento, che sarà di nuovo presentato appena terminata la stampa del Codice di procedura, che confido di poterli presentare fra pochi giorni. Intanto però parmi che la questione sollevata dall'emendamento Boggio non potrebbe, mi si permetta il dirlo, essere più inopportuna. In primo luogo vogliamo tutti provvedere al ritardo nelle cause presso la Corte d'appello di Casale, e lascio giudice la Camera se lo faremmo intralciando, in questa domanda semplicissima della creazione di una classe temporaria, una questione delle più gravi, delle più ardue che possa sottomettersi al Parlamento. Verrà questa difficile e delicata questione, ma verrà a suo luogo, cioè nella discussione dello schema sulla organizzazione giudiziaria; verrà quando il Ministero, ed io non ho bisogno di dichiarare qui quali siano le mie convinzioni a questo riguardo, avendole già consegnate nel progetto sottostovi nelle passate Sessioni; verrà, dico, quando il Ministero, nel presentarvi le modificazioni alla legge che regola l'inamovibilità dei giudici, vi proporrà contemporaneamente l'istituzione delle Corti d'assise coi giurati.

Io, o signori, ho avuto già l'onore di sottoporvi un disegno di legge, ve l'ho presentato reiteratamente, e sempre ho creduto che, senza ledere alla inamovibilità della magistratura, si potesse autorizzare il Governo a traslocare giudici da una sede all'altra; ma ho proposto contemporaneamente l'organizzazione delle Corti d'assise coi giurati, e dichiaro ora altamente che, se vedessi

respinta quest'ultima mia proposizione, lamenterei che fosse accettata la prima. Ma non voglio fin d'ora trattare una questione gravissima come è quella sollevata dall'emendamento in discorso, e prego gli onorevoli deputati, che la promossero, di ponderare se sia conforme ai principii di libertà e nell'interesse dei cittadini che si ammetta intanto la massima che prevarrebbe, senza che si ottenga nel tempo stesso l'organizzazione dei giurati. Per me io lo deplorerei come una disgrazia; ed è questo un altro motivo per cui prego la Camera di non accettare quell'emendamento. E siccome non si revoca in dubbio la necessità di provvedere a che nella Corte di Casale possano spedirsi le cause arretrate, e nessun altro mezzo accettabile si pose avanti fuorchè quello proposto dal Ministero, io confido che questo sarà da voi approvato.

ARA. Membro dell'ufficio VII, a cui apparteneva anche l'onorevole Boggio, io ho avuto l'onore di presentare alla Commissione l'emendamento presso a poco nei termini in cui venne testè formulato dal deputato Boggio. Io propugnava egualmente gli stessi principii nell'ufficio, e devo ad un voto solo, in confronto di quelli ottenuti da lui, la preferenza a membro della Commissione. Io mancherei quindi al mio dovere se non esternassi alla Camera il motivo che mi ha determinato ad unirmi ai membri della maggioranza della Commissione per accettare il presente progetto e ad abbandonare la mia prima opinione.

Io ho sempre opinato che l'inamovibilità non debba portare con sè impedimenti alla traslocazione, e ciò credo perchè, stando al disposto dell'articolo 69 dello Statuto, vedo che si parla bensì d'inamovibilità, ma non se ne definiscono i limiti. Tant'è che il Parlamento nella legge 19 maggio 1851 ha creduto di dare, non dirò una definizione, ma stabilire una esplicita disposizione di legge, il cui articolo 1 è così concepito:

« I giudici, che a termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acquistata l'inamovibilità, non possono essere privati della loro carica, nè sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè senza loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo, anche con pensione di ritiro, se non nei casi previsti da questa legge, e secondo le forme in essa prescritte. »

Io ho detto fra me: se la sola parola *inamovibilità* comprendesse tutte queste disposizioni di legge, ed anche il caso che un giudice non potesse essere traslocato senza il suo consenso, era inutile che il Parlamento facesse una legge per ciò definire.

Il Parlamento, quando ha fatta la legge del 1851, ha creduto di tracciare i diritti e le prerogative spettanti ai giudici in forza della inamovibilità che non furono dichiarati dall'articolo 69 dello Statuto; ma, io dico, se il Parlamento, con una legge speciale o generale, verrà a togliere queste prerogative, io credo che non si violi in nessun modo il disposto dell'articolo 69 dello Statuto.

Questo mio pensiero era appoggiato alla stessa opinione del Ministero, il quale replicatamente ha presen-

tato il suo progetto di legge, ed ha dato appunto questa interpretazione, volendo che l'inamovibilità non contenesse la proibizione di traslocare. E non solamente il Ministero, ma anche la Giunta della Camera per due volte ha data egualmente questa interpretazione.

Nell'ufficio VII essendosi fatta questione se convenisse o no di addivenire alla costituzione di questa classe provvisoria in Casale, si è esaminato se, avendo il Ministero questo diritto di traslocabilità, potesse in qualche modo provvedere alle esigenze del servizio della Corte di Casale senza aggravare l'erario di una nuova spesa e senza incontrare ostacoli nella legge.

Io era d'opinione, e dico francamente che lo sono ancora attualmente, io era d'opinione che si potesse provvedere a quest'urgenza senza aggravare l'erario, ed in questo senso, dopo varie discussioni, ho creduto che si dovesse proporre ed ho proposto il mezzo termine adottato dall'ufficio VII, e sostenni che se il Ministero avesse accettata la proposta si dovesse rifiutare la legge attuale.

In seguito alla proposta da me fatta a nome dell'ufficio VII si è creduto di domandare l'intervento del Ministero nel seno della Commissione e di fargli una tale proposizione.

Il ministro non ha combattuto l'idea della traslocabilità, e non la poteva combattere perchè, come ha dichiarato testè, il suo intendimento è conforme al nostro, che cioè si possa ricorrere a questa interpretazione senza incontrare ostacoli nello Statuto. Ma il ministro ci ha esposto due considerazioni; e l'ultima è quella che ha determinato il mio voto in favore della legge attuale. Il ministro, prima di tutto, diceva essere inopportuno di portare attualmente nella Camera una questione di tanta importanza come è quella che riguarda l'inamovibilità. Una questione così grave, diceva egli, è bene che sia trattata non per incidenza, ma in una legge organica.

Io non divido l'opinione del signor ministro, che non si possa ottenere per incidenza ciò che è utile al servizio, e ciò che deve produrre un risparmio all'erario. Ma egli ha soggiunto un'altra considerazione. Dopo avere presentato una tabella, che indicava tutto il personale disponibile e tutte le cause che debbono riferirsi sia nella Corte di Torino, sia nelle altre, egli diceva: ancorchè io avessi questo diritto di traslocazione, nel caso attuale non potrei servirmene. Vedendo quindi dalla dichiarazione esplicita del signor ministro, nella quale disse di volere persistere, non ostante le osservazioni della Commissione, incagliata l'amministrazione della giustizia, mi sono disposto a dare il mio voto favorevole al presente progetto di legge.

Signori, quantunque io sia intimamente convinto che, nonostante l'inamovibilità, possa, anzi debba il ministro con opportune traslocazioni provvedere al disbrigo degli affari, e, quantunque io credessi conveniente che la Camera decidesse una volta una questione tanto importante, che impedisce al Ministero la libera sua azione nei limiti dell'inamovibilità, tuttavia ho creduto di do-

vere fare abnegazione di una mia opinione individuale, perchè ritengo anzitutto che la giustizia debba essere pronta, e che quando, per qualsiasi motivo, v'è ritardo nell'amministrazione della giustizia, i cittadini hanno luogo d'essere malcontenti delle leggi.

Quindi, fra due mali, ho creduto che si dovesse scegliere il minore; e mi adattai ad accettare la legge, la quale ha per oggetto di procurare la decisione di affari, dai quali possono dipendere le sorti di molte famiglie dello Stato.

BROFFERIO. Poichè il signor guardasigilli ha dichiarato che la questione dell'inamovibilità si tratterà fra poco in più ampia palestra, non spenderò maggiori parole. Tuttavolta non posso lasciare passare inosservata qualche difficoltà che venne elevata dall'onorevole mio amico il deputato Sineo. Egli ci ha voluto spaventare osservando che restringendo i privilegi dell'inamovibilità saremmo andati a rischio di non trovare più magistrati.

Si rassicuri il deputato Sineo. Dal 1814 al 1848 non si è mai parlato d'inamovibilità, eppure i magistrati sedevano e sentenziarono tranquillamente; ed erano tanto lieti di non essere *inamovibili*, che favorirono a tutto potere la reazione. Ciò tanto è vero che se il funesto editto 21 maggio 1814 ebbe quella deplorabile estensione che portò tanto lutto al Piemonte è tutto merito di quella magistratura che non aveva la inamovibilità, e non l'avrebbe voluta a qualunque costo.

Si rassicuri l'onorevole Sineo; il campo della magistratura è abbastanza fecondo, la semenza dei giudici non è mai mancata. (*ilarità di approvazione*)

Ho detto che l'*inamovibilità* fece fra noi non buona prova. La fece forse migliore in Francia?

I famosi Dupin, i famosi Troplong, i famosi Baroche, di cui si ricorderà tornata libera la Francia, sono tutti membri di una inamovibile magistratura.

La seconda osservazione del deputato Sineo è questa: che solo in Piemonte i magistrati hanno diritto di vita o di morte; quindi egli non vorrebbe questo diritto in una magistratura amovibile; lo vorrebbe, in tal caso, nei giurati. Se questo è un voto per affrettare l'istituzione dei giurati, io mi associo all'onorevole Sineo e domando anch'io che questi giurati, tanto attesi, tanto invocati e non mai giunti, arrivino una buona volta per appagare i voti della giustizia e della patria; ma non è solo in Piemonte, come disse il deputato Sineo, che i magistrati abbiano diritto di vita o di morte: guardo alla maggior parte dell'Europa, dove non sono giurati, e veggo giudici togati proferire condanne capitali; e questi giudici non sono inamovibili; e non per questo giudicano meglio o peggio dei giudici nostri.

Del resto, se la inamovibilità ha qualche importanza è nei giudizi politici sui quali potrebbe il Governo per avventura esercitare una sinistra influenza. Negli altri giudizi non suole immischiarsi il Governo.

Io non ho paura che i signori ministri si ingeriscano nella causa del mio prato, del mio orto, della mia gronda e delle mie galline. (*ilarità*)

Le cause politiche quante sono? Pochissime, rarissime; il più spesso nulle.

L'inamovibilità sarà dunque, in ogni evento, un beneficio di cui si avrebbe ben poche volte a sperimentare l'effetto. Del resto, coll'inamovibilità è egli indipendente dal Governo il giudice? Non può esso non promuoverlo? Non insignirlo di onori? Non accrescergli lo stipendio? Non può egli condannarlo all'abbandono, all'isolamento, alla dimenticanza?

Dicasi dunque che un giudice specchiato e incorrotto, amovibile o inamovibile, starà incorrotto e specchiato sempre; un giudice corruttibile e prevaricatore, fatelo inamovibile quanto volete, sarà corruttibile e prevaricatore in eterno. (*Sensazione*)

Tornando alla proposta Boggio, soggiungo che, giacchè il signor ministro ha dichiarato che non si potrebbe valere della facoltà che gli sarebbe concessa e che fra breve proporrebbe una legge che deve regolare sopra nuove basi l'inamovibilità, io pregherò l'onorevole Boggio a ritirare il suo emendamento ed a votare questa legge, col proposito di dimostrare a suo tempo l'altissima necessità in cui versiamo di migliorare i nostri Codici e i nostri giudici; e di fare che al giudice sia impedito d'immischiarsi in politica, e di porre un ostacolo alle leggi costituzionali. (*Bravo!*)

BOGGIO. Domando la parola.

Non posso fare adesione all'appello dell'onorevole Brofferio, inquantochè mi pare che questa sua conclusione contraddica colle sue premesse.

Io non dubito punto della promessa che ripete il signor guardasigilli, di volere presentare la legge del riordinamento giudiziario, ma credo esprimere un'opinione generale aggiungendo che quest'anno essa non potrà discutersi ed essere portata a compimento. E fra i motivi di crederlo accennerò il non essersi ancora presentata questa legge.

Certamente il guardasigilli l'ha in pronto; certamente egli ha usufruttato gli ozi delle vacanze per prepararla; e il dì che la fece annunziare dal discorso della Corona la teneva già in pronto. Perchè non la presenta? Probabilmente perchè egli divide la nostra opinione, che cioè, nelle contingenze nelle quali versiamo, una legge di quella natura non si potrà discutere e recare a fine; perciò egli si è astenuto dal presentarla, e se non si fossero fatti eccitamenti, se ne asterrebbe anche in seguito per evitare che si ripeta quanto avvenne riguardo al Codice di procedura che fu presentato, ma in modo affatto illusorio, nella Sessione passata.

Le obiezioni dell'onorevole Sineo e dell'onorevole guardasigilli contro la mia proposta, si riducono a queste due.

L'onorevole Sineo ci dissuadeva dal concedere tanta autorità al Ministero in un paese in cui i magistrati hanno diritto di vita e di morte.

Ma qui l'onorevole Sineo ha commesso un leggero anacronismo, ha confuso le 12 tavole del Diritto romano col nostro Codice; imperocchè non sarà certamente nel nostro Codice che egli potrà trovare alcuna disposizione

la quale faccia correre pericolo di sorta alla vita dei debitori civili. (*Si ride*)

Qui si tratta di creare una classe *civile*, epperò, si rassicuri l'onorevole Sineo, con questa proposta non metteremo a repentaglio la vita dei cittadini, quando anche sia lasciata al Ministero la facoltà d'indicare le persone che dovranno comporre questa classe!

Egli soggiungeva che non si potrebbero occupare i membri che fanno parte della Camera nei magistrati perchè la loro presenza deve essere continua alla Camera.

Io credo che la Camera non si pentirà, nè si pentirà mai di avere nel suo seno le illustrazioni del nostro esercito; io vedo che le illustrazioni del nostro esercito non assistono sempre alle nostre adunanze, ma nessuno pensò mai di farne loro un rimprovero, poichè ciascuno è persuaso che, quando essi mancano, vi sono costretti dall'adempimento di un dovere più stretto e più urgente.

E non capisco perchè la stessa regola che applichiamo ai nostri colleghi dell'esercito, non potremo applicarla eziandio ai nostri colleghi della magistratura, massime che i magistrati non seggono tutti i giorni.

Per ultimo, il più grave e più specioso obbietto sta nell'asserzione del signor ministro che egli non avrebbe personale disponibile; ma a questa asserzione già ha provveduto la seconda parte del mio emendamento.

Per ultimo, circa alla quistione dell'inamovibilità, io non ci voglio entrare: ho già dichiarato sin da principio che credeva inopportuno il trattarla ora; mi asterrò dunque da ogni professione di fede a questo riguardo; ma dirò solo che siccome si tratta solo di dare, in via tutt'affatto provvisoria ed eccezionale, facoltà al Ministero di provvedere ad un bisogno contingente, e che in pochi mesi dovrà cessare, il principio della inamovibilità, comunque inteso, non è vulnerato; sarebbe vulnerato se il ministro da solo avesse provveduto; ma il fatto medesimo della Camera che voterebbe una apposita proposta di legge onde autorizzarlo a traslocare, temporaneamente, alcuni membri, questo fatto medesimo dimostrerebbe che la Camera vuol mantenere salda ed integra la questione della inamovibilità per quel momento in cui, a Dio piaccia che giunga presto! si possa discuterla colla necessaria profondità e pacatezza.

Parentomi di avere eliminato gli appunti che alla mia proposta si fanno, io prego l'onorevole Brofferio di essere conseguente a se medesimo, ed a voler continuare l'appoggio del suo voto a quella proposta che da principio egli ravvisò meritevole d'approvazione.

PRESIDENTE. Il deputato Lachenal ha facoltà di parlare.

LACHENAL. Messieurs, en prenant la parole dans cette discussion, mon intention a été de demander la question préalable sur la proposition de l'honorable Boggio, qui, en touchant au principe de l'inamovibilité, porte implicitement une atteinte à l'esprit et à la lettre du Statut.

Si la Chambre veut bien me le permettre, je développerai en peu de mots ma proposition.

Au milieu du grave débat qui fixait au plus haut point l'attention de la Chambre, et dans lequel monsieur le ministre de la justice cherchait à allier le respect dû à la loi électorale au bon et régulier exercice de la justice, l'honorable Boggio a formulé, à l'improviste, un amendement, par lequel monsieur le garde des sceaux serait autorisé à déplacer des juges pour les envoyer temporairement siéger dans des Cours d'appel auxquelles ils ne sont pas régulièrement attachés.

La Chambre, et en particulier l'honorable rapporteur de la Commission, ont bientôt reconnu que ce serait là une grave innovation, par laquelle serait lésé le principe de l'inamovibilité. Or, ce principe étant solennellement sanctionné par le Statut, j'espère que la Chambre n'hésitera pas à reconnaître qu'il ne peut y être porté aucune atteinte sans violer directement ce Statut lui-même.

Ne perdons pas de vue, messieurs, que l'inamovibilité, qui est destinée à assurer l'indépendance du juge dans l'exercice de ses fonctions, a fait la grandeur et la puissance de la magistrature dans les pays qui nous ont précédés dans la voie constitutionnelle, et qu'elle fera chez nous sa dignité et sa force si elle est religieusement respectée et invariablement maintenue.

N'oublions pas que le principe de l'inamovibilité de la magistrature est écrit dans les Constitutions de tous les peuples de l'Europe qui ont su se placer au niveau de la civilisation moderne, qu'il y est entouré du plus grand respect et de toutes les garanties qui peuvent en assurer le maintien; et quand nous voulons savoir d'une manière précise ce que l'on entend par inamovibilité, demandons-le à ces peuples chez lesquels il est devenu depuis longtemps un principe inviolable, et ne cherchons pas, nous qui sommes les plus jeunes dans cette grande famille constitutionnelle, à nous faire une inamovibilité à notre guise.

Consultons à cet effet les plus grands jurisconsultes et les écrivains de droit constitutionnel les plus estimés: tous nous répondront, à l'exemple du célèbre Carré, que *déplacement et inamovibilité* présentent deux idées absolument contradictoires.

Or il est écrit, article 69 du Statut:

« Les juges nommés par le Roi, excepté ceux de mandement, sont inamovibles après trois ans d'exercice. »

Nous avons vu ce que signifie ce mot *inamovibilité*; nous savons, ainsi que le dit Ledru-Rollin dans son *Répertoire de jurisprudence*, que cette précieuse garantie *s'étend non-seulement au titre, mais encore à la résidence*.

Acceptons ce bienfait du Roi législateur tel qu'il nous a été donné; ne le discutons pas, et sachons nous y conformer.

La séance est trop avancée, et la Chambre est trop fatiguée de l'attention prolongée qu'elle a prêtée à la

savante discussion qui a précédé cet incident, pour que je me permette de m'étendre davantage aujourd'hui sur cette question.

D'ailleurs, les considérations que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Chambre, suffisent, je l'espère, pour justifier la proposition que j'ai faite en demandant la question préalable; et je prie la Chambre de vouloir la prendre en considération.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Lachenal.

(È appoggiata.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per le stesse ragioni per cui io osservava poc'anzi che sarebbe stato meno opportuno ed assai pericoloso lo approvare il temperamento dell'onorevole Boggio, debbo far notare eziandio come sarebbe non meno pericoloso accettare la questione preliminare proposta dall'onorevole Lachenal.

La Camera ha inteso or ora che il Governo presentò un progetto di legge, col quale s'interpreta diversamente, da quanto sembra intendere l'onorevole Lachenal, la disposizione dello Statuto intorno all'inamovibilità dei giudici. Il disegno del Governo fu già reiteratamente ammesso dalle Giunte nominate dalla Camera. Starà a quest'ultima, quando esso verrà in discussione, il vedere se l'opinione del Governo sia o no da accogliere, e non credo che per incidenza voglia la Camera decidere una questione sulla quale dovrà poi pronunciarsi fra non molto.

Mi sembra che, per non pregiudicare in un senso o in un altro la questione, abbiasi a rigettare, come ne prego la Camera, l'emendamento dell'onorevole Boggio, e se l'onorevole Lachenal persiste a proporre la questione preliminare, io prego la Camera a volerla del pari respingere, perchè così rimane salva la questione, per essere poi a suo tempo convenientemente discussa e risolta.

SINEO, relatore. Io prego l'onorevole Lachenal a ritirare la sua proposta, e credo che lo potrò facilmente persuadere ad aderire alla mia richiesta, in quanto che divido intieramente la sua opinione circa il modo di apprezzare l'emendamento dell'onorevole Boggio.

Io credo che si potrebbe opporre a questo emendamento la questione pregiudiziale non solo per motivi addotti dall'onorevole Lachenal, ma per altri motivi ancora.

L'onorevole Boggio propone di invitare alcuni dei nostri colleghi ad assentarsi dalle sedute pendente una gran parte della Sessione. Ora io domando se sia conveniente di fare un invito di questo genere ai nostri colleghi. Mentre è sconvenienza verso i nostri colleghi, è poi una violazione aperta del diritto degli elettori, i quali hanno loro imposto l'obbligo di sedere sui banchi di questa Camera.

BOGGIO. Domando la parola per un fatto personale.

SINEO, relatore. Io credo adunque vi sarebbero molti motivi per appoggiare la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Lachenal; ma, poichè il signor

guardasigilli vi si oppone, poichè egli vedrebbe nella votazione della medesima una specie di pregiudizio portato ad una questione che molti, i quali prendono viva parte a questa discussione, sono d'accordo nel dire che sia differita; asteniamoci dunque dal formulare una questione preliminare, ed uniamoci tutti per respingere la proposta dell'onorevole Boggio, la quale veramente, a mio avviso, lede i principii costituzionali, e lede i riguardi di convenienza che dobbiamo ai nostri colleghi ed agli elettori che li hanno nominati.

Non entrero a confutare gli argomenti che furono addotti più recentemente dall'onorevole Boggio in appoggio della sua tesi. Solo poichè, ad esempio dell'onorevole Chiaves, ci ha ripetutamente riprodotto il fatto di quei nostri commendevolissimi colleghi, i quali, appartenendo all'esercito, si credono obbligati in questi gravi momenti ad occupare tutta la giornata negli uffici militari che loro sono affidati anzichè sedere fra noi, dirò che concorro pienamente cogli onorevoli miei colleghi nel fare piauso a quei deputati i quali si occupano di sì gravi uffici in un momento in cui la patria sembra abbisognare di tutto il loro zelo. Ma appunto perchè noi dobbiamo adesso rinunciare alla cooperazione di un certo numero dei nostri distinti colleghi, perchè vorremo ancora esporci a costringere altri dei nostri colleghi ad allontanarsi da questa Camera? Cominciamo a concludere che, detratti i militari, detratti i magistrati, non saremo più in numero, e poi, quando lo fossimo, ci ridurremmo a così piccolo numero, che realmente credo che anche le nostre deliberazioni perderebbero di quel credito che debbono ricavare dal concorso di tutti i nostri voti.

Adunque l'esempio addotto dagli onorevoli miei colleghi, invece d'indurci ad adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Boggio, si aggiunge agli argomenti che ci debbono persuadere a respingerlo.

LACHENAL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se vuole parlare nel merito, la darò prima al deputato Galvagno.

LACHENAL. Je prends la parole pour dire que, satisfait des déclarations faites par monsieur le ministre de la justice, et me rendant à l'invitation de l'honorable rapporteur, je n'éprouve aucune difficulté à retirer ma proposition.

Je désire d'ailleurs que si une discussion doit s'ouvrir un jour sur cette question, elle soit aussi grave, aussi solennelle que le demande un sujet de si haute importance.

Je ne crains pas non plus le débat, car je suis sûr à l'avance que, quand il s'agira de défendre le Statut, la Chambre entière se lèvera pour repousser l'attaque. Or, il sera bien facile, je l'espère, aux jurisconsultes distingués qui abondent dans cette Assemblée, de prouver que toute atteinte portée à l'immovibilité de la magistrature est par cela même une atteinte portée au Statut.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Non voglio entrare nel merito della discus-

sione, e non spenderò molte parole per respingere una taccia che non credo di avere meritata.

Nell'aggiunta che feci alla mia prima proposta io non ebbi altro intendimento (e le mie parole non eccedettero le mie intenzioni) che di proporre un modo idoneo a conciliare insieme i doveri di deputato coi doveri d'altra natura che possono incumbere ad un cittadino il quale contemporaneamente copre altre cariche. L'accoglimento che si ebbe quando fu proposta quell'aggiunta, ed in ispecie anche i segni di adesione che si manifestarono in quel momento da qualcuno degli onorevoli colleghi ai quali poteva credersi che essa si riferisse, hanno provato abbastanza che l'onorevole relatore fu solo a vedervi una sconvenienza.

Ho poi creduto tanto più opportuno di dovere proporre quel mezzo, in quanto che è succeduto molte volte, e succederà ancora in avvenire ed a me, ed allo stesso onorevole Sineo, di essere assente dalla Camera, perchè doveri d'altra natura c'impediscono di venirci; e non mi potrò mai persuadere averci sconvenienza nel supporre possibile in altri ciò che nello stesso onorevole Sineo ed in me si è avverato.

Dimodochè io mi lusingo di avere consenziente la Camera nel dichiarare, per ultima mia parola, che il deputato Sineo si è servito di una espressione che eccedeva certamente la sua intenzione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Boggio.

Ne darò nuovamente lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla spedizione delle cause arretrate presso la Corte di Casale col delegarvi temporariamente alcuno dei consiglieri delle altre Corti del regno, ed a valersi all'uopo in un tale frattempo dell'opera dei consiglieri d'Appello di altre Corti presenti a Torino per la Corte di Piemonte. »

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta.)

Ora metterò ai voti l'articolo 1 del Ministero...

MARCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARCO. Siccome l'onorevole Boggio non aveva accettata la condizione, che io aveva apposta per accettare il suo emendamento, ho creduto mio debito di non approvarlo e di tacere sulla questione che è stata agitata, avendo altri acconciamente ragionato sopra di essa. Però io stimo ora di dovere fare un'altra proposta sull'articolo 1 del presente progetto di legge.

In quest'articolo 1 si stabilisce che si debba creare una classe provvisoria di sette consiglieri per dare sfogo alle cause che sono attualmente stagnanti nella Corte d'appello di Casale. Ora io domando: a tenore della legislazione vigente, quale è il numero legale che si richiede perchè ciascuna classe possa dare il suo voto deliberativo?

Io ho esaminate le leggi che riguardano le varie istituzioni dei tribunali e delle Corti d'appello dello Stato,

e non ho trovato in nessuna di esse che si stabilisca questo numero legale. Tacendo le ultime leggi, necessariamente bisogna rimontare alle antiche; e ciò facendo, ho trovato che nelle Costituzioni del 1770, libro 2, titolo 3, capo 2, paragrafo 1, si stabilisce che nelle classi civili il numero legale deve essere di tre e nelle classi criminali di cinque.

Ora, computando il numero dei giudici della Corte di appello di Casale, e vedendo che esso ammonta a 21, e mancandovi solamente quattro di questi consiglieri, ne segue per conseguenza che il numero degli attuali consiglieri della Corte d'appello di Casale è più che sufficiente per adempiere il proprio ufficio.

Le classi che compongono attualmente la Corte d'appello di Casale sono tre: rimangono 17 consiglieri, i quali dividendosi nelle tre classi verrebbero a comporre il personale di ciascuna di esse in numero maggiore di quello che è richiesto dalla legge sopra citata.

Non essendoci pertanto una ragione di creare una classe provvisoria per dare sfogo alle cause arretrate, dal momento che dirimetto alla nostra legislazione le classi potrebbero essere composte di cinque consiglieri, non veggio il perchè si debba approvare il primo articolo del presente progetto di legge. Io mi contento di fare queste semplici osservazioni che deduco dalla nostra stessa legislazione, e che credo per conseguenza sufficientemente fondate per presentarle alla Camera.

PRESIDENTE. Propone cinque membri invece di sette in via d'emendamento?

MARCO. Non faccio un emendamento; propongo la soppressione dell'articolo, in quanto che il numero dei consiglieri della Corte d'appello di Casale è più che sufficiente, a tenore della nostra legislazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anzitutto debbo dichiarare che il numero dei consiglieri mancanti presso la Corte d'appello di Casale non è solamente di quattro, ma sibbene di sei. Quattro fanno parte di questa Camera e sono assenti dalla Corte; due altri, da molto tempo infermi, sono bensì in via di guarigione, ma intanto per qualche tempo non possono ancora prestare alla Corte l'opera loro. I membri della Corte di Casale sono 21: se da questi si tolgono i sei mancanti, ne rimangono quindici. In detta Corte vi è una classe criminale, e questa deve essere composta di sette, perchè il Codice criminale vuole che per le deliberazioni debbano essere in numero di sei. Ora sarebbe imprudente che s'intraprendesse un dibattito con soli sei consiglieri nella classe, perchè, se uno di essi cadesse indisposto nel corso del dibattito, converrebbe rimandarlo, e ciò con danno della giustizia e delle finanze. Un'altra classe è promiscua, e questa viene sovente chiamata a giudicare anche le cause criminali.

Ora io credo che non vi sia alcun membro di questa Camera il quale voglia che simili cause sieno in ritardo. Quindi, se queste due classi devono, come per lo più avviene, tenere sedute criminali, sa l'onorevole Marco a quanto è ridotto il personale? Da quindici ne tolga quattordici, ed allora avrà un consigliere solo.

Ora io domando se possa supporre che si spediscano le cause correnti e si termini l'arretrato con un solo consigliere. È vero che, a termini delle regie Costituzioni, le quali regolano ancora a rigore di legge il numero dei giudici necessari per decidere nelle cause civili, basterebbero tre consiglieri; ma primieramente, dopo l'istituzione dei tribunali collegiali composti di tre, si è sempre ritenuto che il numero minore dei consiglieri presenti per decidere anche le cause civili dovesse essere almeno di cinque, perchè sarebbe veramente sconveniente che non vi fossero che tre giudici d'appello per giudicare delle sentenze pronunciate da tre giudici di prima istanza. Ma non parmi neppure sufficiente il numero di cinque. Generalmente tutte le classi sono composte di sei, e l'eguaglianza tra i litiganti esige che se nelle altre classi i giudici sono sette, debbano pur essere in eguale numero i giudici che decideranno le cause arretrate.

Non deve esservi privilegio di sorta, e se pure potesse esservene alcuno, dirò meglio, se potesse farsi luogo ad una eccezione, questa dovrebbe essere in favore della Corte di Casale, presso cui tutti sanno ventilarsi cause gravissime e per l'entità dell'oggetto in litigio e per la natura delle questioni.

Ecco, o signori, il motivo per cui, sebbene il Governo non ignori che non avvi altra legge la quale determini il numero dei giudici necessario per validamente sentenziare nelle materie civili, tranne le regie Costituzioni, insiste tuttavia per una classe composta di sette membri, come lo sono le altre. Io confido che queste considerazioni di fatto persuaderanno l'onorevole preopinante e la Camera come sempre più evidente si dimostri la necessità della legge propositavi: insisto quindi per la sua approvazione.

SINEO, relatore. Affinchè i lettori dei nostri atti parlamentari non siano tratti in inganno, è bene avvertire che il numero di giudici necessario per le cause civili, nelle Corti del regno, è di cinque: era di tre sotto le regie Costituzioni; ma quando furono istituiti i tribunali di prefettura, come allora si chiamavano, fu con un atto, che aveva carattere legislativo, dichiarato che nelle cause in appello i giudici non potrebbero essere in numero minore di cinque; e siccome ora non si possono portare nelle Corti che cause in appello, ne deriva che i consiglieri delle Corti di appello devono essere almeno cinque.

Nelle cause criminali non possono essere meno di sei; talvolta sono otto, e sarebbe a desiderarsi che lo fossero sempre, o specialmente nelle cause capitali.

Questo insomma è da desiderare, che nelle Corti d'appello vi sia abbondanza di personale, onde togliere il pericolo che presenta la gravità di un giudizio inappellabile conferito a giudici nominati dal Governo.

Nelle classi criminali, stando anche strettamente alla legge, debbono almeno essere sette, come osservava l'onorevole guardasigilli, per non esporsi a troppi ritardi nell'amministrazione della giustizia criminale, ed anche a troppe spese, perchè, quando mancasse un giudice

per qualche accidentalità, fra quelli che hanno assistito alla prima udienza, bisognerebbe ricominciare i dibattimenti con grave danno non solo della giustizia, ma anche dell'erario nazionale, perchè bisogna pagare i testimoni e fare spese non indifferenti, secondo che i dibattimenti si debbono prolungare.

Dunque nelle cause criminali bisogna che siano almeno sette, nelle cause civili almeno cinque. Vede bene l'onorevole Marco che è assolutamente insufficiente il numero dei consiglieri che si trovano attualmente in Casale.

Anche nel caso poi in cui si potesse provvedere in modo che la Corte di Casale fosse in grado di giudicare sempre in numero di cinque giudici, io crederei questo grandemente pericoloso.

Signori, ritenete che noi abbiamo voluto informare le nostre istituzioni giudiziarie all'esempio della Francia. Ora in Francia voi non avete mai un giudizio in appello che non sia reso da sette giudici almeno. È questo il minore numero richiesto dalla legge francese; ed è per questo che l'onorevole Chiaves, che fu uno degli oppositori più vivaci della legge, ha dichiarato tuttavia che egli non vorrebbe vedere rinnovarsi quella classe temporaria che esercitò per qualche tempo il suo potere in Torino. Quella classe era di cinque; ed era uno degli inconvenienti che conviene evitare nel caso presente, e per cui è necessario adottare quest'articolo quale fu proposto dal Ministero.

MARCO. Ammetto col ministro di grazia e giustizia che le classi criminali, per potere decidere in numero legale, a tenore del Codice di procedura debbono essere composte di sei, ma non posso consentire coll'onorevole relatore della Commissione nell'ammettere che le classi civili, per potere deliberare in numero legale, debbano anche essere composte di cinque.

Ho voluto dare questa semplice spiegazione per giustificare la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Per la formazione della suddetta classe il Governo è autorizzato a nominare il numero dei consiglieri necessario, assegnando loro l'annuo stipendio di lire 4500.

« Dovranno però essere intanto chiamati a fare parte della medesima quelli fra i consiglieri attuali che sieno disponibili. »

La Commissione aderisce?

SINEO, relatore. Bisogna distinguere le due parti. In

quanto alla prima parte, la Commissione adotta la redazione del Ministero; quanto alla seconda parte, il ministro mi sembrava che accettasse la redazione della Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando scusa; quanto alla seconda parte, non vi è dissenso, la Commissione ritiene la redazione del Ministero; la diversità è solo nella prima parte.

SINEO, relatore. Vi è qualche piccola differenza anche nella seconda parte; ma la Commissione non insiste.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2, secondo la redazione del Ministero.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° TERMINE PEL RISCATTO DELLE PIAZZE DI PROCURATORE; 2° PEDAGGIO SUL PONTE DEL TICINO A BUFFALORA.

LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per fissare un limite di tempo alla presentazione delle domande per il riscatto delle piazze privilegiate dei procuratori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 453.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge per l'abolizione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 458.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per istituzione di una classe temporaria presso la Corte di appello di Casale, ed altre disposizioni relative al modo di supplire al numero necessario di consiglieri nelle Corti d'appello in caso di assenza o di impedimento;

2° Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione;

3° Riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona.